



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)
dal Ministro per la pubblica amministrazione (BRUNETTA)
e dal Ministro della giustizia (CARTABIA)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 2021

Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

INDICE

Relazione tecnica	<i>Pag.</i>	26
Disegno di legge	»	46
Testo del decreto-legge	»	47

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1, rubricato « Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche », è volto a garantire il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione e ad assicurare il necessario supporto alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

A tal fine il comma 1 consente alle predette amministrazioni di porre a carico del Piano le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione. Tale reclutamento avviene in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alla dotazione organica. La disposizione prevede, inoltre, che tali spese e quelle relative ai servizi di supporto e consulenza esterni debbano essere oggetto di preventiva verifica da parte dell'amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze. Per tali reclutamenti, come disciplinati ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione, previa verifica dei fabbisogni, individua, in relazione ai progetti di competenza, il personale necessario all'attuazione degli stessi. La disposizione specifica che in caso di verifica negativa le amministrazioni possono assumere il personale

o conferire gli incarichi entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate.

Con il comma 2 si stabilisce che le amministrazioni individuate dal comma 1 possono ricorrere alle modalità di assunzione previste dal presente articolo. A tal fine la disposizione deroga alla disciplina generale sulla durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato. La disposizione, infatti, prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione conferiti per l'attuazione del PNRR possono essere stipulati per un periodo superiore a trentasei mesi e non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza. Si chiarisce inoltre che i predetti contratti non possono superare la data del 31 dicembre 2026 e che devono indicare, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

Il comma 3 ha finalità ordinamentale e i suoi effetti sono destinati a dispiegarsi nel medio termine. Con questa norma si vuole evitare la dispersione di competenze acquisite dal personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato in ragione delle esigenze attuative del PNRR. Tale esigenza, peraltro, è in linea con quanto sottolineato dalla Commissione europea nel corso dei negoziati per l'approvazione del PNRR. A tal fine, la disposizione prescrive che le amministrazioni di cui al comma 1 riservino

una quota non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNNR, qualora i medesimi dipendenti, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio per almeno tre anni. La norma, dunque, vede come destinatari i soggetti che risultano vincitori delle procedure bandite ai sensi del successivo comma, di conseguenza, è destinata a produrre i propri effetti non prima del 2024.

Il comma 4 è volto a prevedere modalità semplificate di reclutamento. In particolare si rinvia all'articolo 10 del decreto-legge n.44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.76 del 2021, in relazione all'utilizzo del digitale e alla possibilità di decentramento territoriale stabilendo che, in aggiunta alla valutazione dei titoli, le amministrazioni prevedano lo svolgimento di un'unica prova scritta. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

Al comma 5 si prevede che le amministrazioni possano procedere al reclutamento di professionisti ed esperti necessari all'attuazione dei progetti di competenza. A tal fine la norma dispone che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, istituisca due elenchi ai quali possono iscriversi:

- professionisti ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (lettera a));

- personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (lettera b)).

Il comma 6 rinvia a un decreto del Ministro della pubblica amministrazione le modalità per l'istituzione dei predetti elenchi. Il

decreto dovrà, inoltre, stabilire le modalità di gestione, l'individuazione dei profili professionali e delle specializzazioni, il limite al cumulo degli incarichi, le modalità di aggiornamento dell'elenco e le modalità semplificate di selezione comparativa e pubblica. Ciascun elenco dovrà essere suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni e prevedere l'indicazione, da parte dell'iscritto, dell'ambito territoriale di disponibilità all'impiego. La disposizione, inoltre, specifica che tutte le fasi della procedura in esame sono tempestivamente pubblicate sul sito *internet* istituzionale di ciascuna amministrazione al fine di assicurare la massima trasparenza.

Il comma 7 è volto a garantire che i professionisti e gli esperti assunti siano in possesso di una comprovata esperienza nei rispettivi ambiti di intervento. Per tale ragione il decreto di cui al comma 6 individua i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco (almeno cinque anni di permanenza nel relativo albo, collegio od ordine professionale comunque denominato; sussistenza dell'iscrizione al relativo albo, collegio od ordine professionale comunque denominato; non essere in quiescenza).

Il comma 8 stabilisce che il decreto di cui al comma 6 valorizzi gli ulteriori titoli e le esperienze professionali valutabili ai fini dell'attribuzione di punteggio. La procedura per il conferimento degli incarichi di collaborazione prevede che le amministrazioni, sulla base delle professionalità che necessitano acquisire, invitino, in ordine di graduatoria, ma nel rispetto del principio della parità di genere, almeno tre professionisti o esperti tra quelli iscritti nel relativo elenco che dovranno sostenere un colloquio selettivo.

Relativamente all'iscrizione negli elenchi del personale in possesso di un'alta specializzazione, il comma 9 prevede lo svolgimento di procedure idonee ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n.44 del 2021 con previsione della sola prova scritta,

le quali danno diritto all'inserimento nei predetti elenchi in ordine di graduatoria.

Il comma 10 definisce la nozione di « alta specializzazione », riconducendola al possesso cumulativo della laurea magistrale o specialistica e di uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; documentata esperienza professionale continuativa di durata almeno biennale, maturata presso enti e organismi internazionali ovvero presso organismi dell'Unione europea.

Il comma 11 disciplina le modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento relative al personale con contratto a tempo determinato che possono essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche avvalendosi dell'associazione Formez PA e del portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Per incentivare il buon andamento delle procedure competitive di reclutamento, nei bandi è indicato anche il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di svolgimento delle procedure stesse.

Il comma 12 stabilisce che le commissioni esaminatrici delle procedure di cui al presente articolo sono composte nel rispetto del principio della parità di genere, fermo restando l'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 13, relativamente al personale di cui alla lettera b) del comma 5, prevede che le unità vengano equiparate al profilo dell'Area III, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni centrali, o secondo le tabelle di equivalenza utilizzate per altre aree o altri comparti contrattuali.

Il comma 14 dispone che le amministrazioni possono assumere personale a tempo determinato anche mediante utilizzo di gra-

duatorie concorsuali vigenti anche di concorsi a tempo determinato, in deroga ai piani triennali dei fabbisogni e alle disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 15 prevede che ciascuna amministrazione impegnata nell'attuazione degli interventi previsti nel PNRR può coprire le posizioni dirigenziali vacanti anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a raddoppiarli. In alternativa, le stesse amministrazioni possono conferire in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Inoltre i medesimi rimangono in vigore fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Al comma 17 si prevede che, per la realizzazione degli investimenti di cui hanno la titolarità diretta dell'attuazione, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano, con la procedura di cui al comma 1, anche alle pubbliche amministrazioni titolari di progetti finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all'assistenza tecnica. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le restanti disposizioni costituiscono norme di principio per le regioni e gli enti locali.

L'articolo 2, reca, al comma 1, misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzante per giovani nella pubblica amministrazione. A tal fine viene stabilito che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per le

politiche giovanili, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 è consentita l'attivazione di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni mediante contratti di apprendistato. A tal fine viene istituito un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica.

Il comma 2 dispone in merito alla spesa.

Con riguardo all'articolo 3, il comma 1 sostituisce il comma 1-*bis* dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. La norma prevede che il personale sia inquadrato in almeno tre distinte aree funzionali e rimette alla contrattazione collettiva l'individuazione di un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Si stabiliscono, inoltre, le modalità per le progressioni all'interno della stessa area e fra le aree. Con riferimento alle progressioni fra le aree, la novella al comma 1-*bis* dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede l'espletamento di una procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. L'attuazione della presente disposizione avviene nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 prevede che il limite di spesa relativo al trattamento economico accessorio può essere superato compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi na-

zionali nonché nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

Il comma 3 ha come finalità la valorizzazione delle competenze acquisite dal personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'accesso alla qualifica dirigenziale, individuando dei principi di carattere generale validi anche per regioni ed enti locali secondo i rispettivi ambiti di competenza legislativa (si veda il comma 6). Per questo motivo, la disposizione interviene a modificare l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserendo, dopo il comma 1, i commi 1-*bis* e 1-*ter*. La disposizione cerca di prevenire un approccio eccessivamente nozionistico alle procedure comparative, che attualmente privilegiano l'accertamento delle conoscenze. Per questo, la disposizione punta a stimolare la valutazione delle capacità e delle attitudini dei candidati attraverso due interventi: da un lato, si prescrive che i bandi individuino « aree di competenza »; dall'altro lato, si abilitano le amministrazioni a svolgere l'esame prevedendo anche prove finalizzate alla osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e *standard* riconosciuti. Nello specifico si prevede che nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate allo loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e *standard* riconosciuti.

Inoltre si prevede che fino al 30 per cento dei posti resi disponibili venga riservato al personale a tempo indeterminato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni che abbia prestato servizio per almeno cinque anni nell'area o categoria apicale. Si prescrive che nei concorsi banditi dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) vengano presi in considerazione ed adeguatamente valorizzati i titoli professionali, di

studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, la natura e il numero degli incarichi rivestiti e le valutazioni conseguite. Per l'espletamento delle prove le amministrazioni nominano quali componenti delle commissioni esaminatrici professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza.

Con il comma 4 si estende la disciplina di cui al comma 3, prevista per la modalità di valutazione delle competenze per i dirigenti di seconda fascia, anche a quelli di prima fascia.

Il comma 5 prevede che la sospensione delle modalità di reclutamento previste per i dirigenti di prima fascia dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operi fino al 31 agosto 2021 anziché fino al 31 dicembre 2021.

Il comma 6 stabilisce che le disposizioni dei commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. A tal fine la Scuola nazionale dell'amministrazione elabora apposite linee guida d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Il comma 7 mira a facilitare la mobilità esterna fra pubbliche amministrazioni, rimuovendo gli ostacoli al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Per questo motivo, la norma interviene sull'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con la lettera *a*), si prevede l'eliminazione del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente che voglia usufruire della mobilità verso un'altra amministrazione. Per questo motivo, viene soppresso all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il riferimento al «previo assenso dell'amministrazione di appartenenza». Tuttavia, per evitare un eccessivo indebolimento dell'amministrazione di appartenenza, la lettera *b*) dispone che quest'ultima debba prestare il

proprio assenso nel caso in cui rilevi una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del dipendente che intende fruire della mobilità. Per il medesimo fine è fatta salva la possibilità per l'amministrazione di appartenenza di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Le disposizioni introdotte non si applicano al personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per il quale è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

Comma 8. La proposta del PNRR riconosce nei dottorati di ricerca una delle leve fondamentali per affrontare le sfide strategiche del Paese, in quanto percorsi di studio idonei all'acquisizione di abilità e competenze trasversali avanzate che corrispondano al fabbisogno del mondo produttivo e della pubblica amministrazione. In considerazione di ciò, la proposta di modifica legislativa di cui al presente comma è volta a individuare nelle cosiddette «aree CUN», ovvero le classificazioni che raggruppano i diversi settori scientifico-disciplinari, gli ambiti disciplinari in relazione ai quali determinare la pertinenza del singolo titolo di dottore di ricerca ai fini della selezione dei candidati dei concorsi pubblici, con riferimento agli specifici profili o livelli di inquadramento individuati nei bandi delle medesime procedure selettive. Tali aree disciplinari sono individuate e aggiornate con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n.127. In tal modo, la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli di dottore di ricerca nei concorsi pubblici è sottratta alla procedura più complessa di cui al comma

3-*quater* dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la quale, non avendo più motivo di esistere, è abrogata. Di converso, le pubbliche amministrazioni, quando ritengano di individuare il titolo di dottore di ricerca quale requisito per l'accesso al profilo messo a bando, possono riferirsi ad un dato oggettivo, l'elenco di aree CUN, per collegare la pertinenza del titolo al medesimo profilo messo a bando. Si aggiunge che la presente misura di semplificazione si rende necessaria per favorire le attività di reclutamento della pubblica amministrazione sia in questa fase emergenziale (cosiddette procedure di *fast track*) connessa al rafforzamento degli *staff* in funzione dell'attuazione del PNRR, sia in vista della più ampia riforma del reclutamento della pubblica amministrazione, indicato al M1C1.2 - Modernizzazione della pubblica amministrazione, punto 2.1 riforma di accesso e reclutamento.

Al comma 9, la modifica introdotta dalla lettera a) ha lo scopo di estendere le finalità dei dottorati, che, ai sensi della vigente disposizione di cui all'articolo 4 della legge n. 210 del 1998, attengono esclusivamente allo svolgimento di attività di ricerca di alta qualificazione, in contesti tradizionalmente accademici. Il presente intervento legislativo si inserisce nella più ampia cornice di riforma dei dottorati di ricerca, che è volta a potenziare e valorizzare il ruolo del più alto grado di formazione esistente in Italia. È, infatti, in corso di elaborazione un nuovo regolamento sui dottorati, che aggiorni e semplifichi i requisiti e le procedure di accreditamento dei corsi, anche nella prospettiva di allineamento dei medesimi ai modelli internazionali. Tale riforma è resa necessaria dalla proposta del PNRR. In particolare, il Piano conferisce, alla Missione 4 « Istruzione e ricerca », la finalità di rilanciare la crescita, la produttività e la capacità di adattamento alle sfide tecnologiche e ambientali del Paese, focalizzandosi sulle generazioni future. In tale contesto, ancor più in partico-

lare, al M4C1.4 sono previsti espressamente « Riforma e potenziamento dei dottorati », con la ulteriore declinazione « 4.1: Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale ». I due obiettivi fondamentali individuati da tale area tematica di intervento consistono, *inter alia*, da un lato, nel garantire ai giovani, che si iscrivono ai percorsi universitari, la possibilità di acquisire abilità e competenze trasversali avanzate che corrispondano al fabbisogno del mondo produttivo e della pubblica amministrazione, e, dall'altro, nel rafforzare i sistemi di ricerca e la loro interazione con il mondo delle imprese e delle istituzioni nel perseguimento delle sfide strategiche del Paese. Una delle leve attraverso le quali si prevede di concretizzare tali obiettivi è individuata, infatti, proprio nel finanziamento dei dottorati innovativi. La valorizzazione di tali percorsi di formazione superiore rientra, inoltre, tra le priorità politiche e istituzionali delineate dall'atto di indirizzo per il 2021 del Ministro dell'università e della ricerca: il documento si pone l'obiettivo di ripensare i dottorati di ricerca per delineare percorsi di alta formazione che permettano di coniugare al meglio la formazione scientifica con le esigenze del mondo del lavoro, facendo conoscere agli studenti i contesti lavorativi nei quali potrebbero svilupparsi le loro carriere, con riferimento specifico al settore industriale e alla pubblica amministrazione. L'intervento legislativo in oggetto è volto, pertanto, ad ampliare le finalità formative dei dottorati di ricerca, ai fini della spendibilità del titolo che verrà acquisito nel rispondere alle sollecitazioni provenienti dal mercato del lavoro e, in particolare, dal tessuto produttivo e dall'apparato della pubblica amministrazione. Tali settori necessitano, ormai, di professionalità con alti livelli di specializzazione e idonee a corrispondere al fabbisogno di nuove competenze orientate all'innovazione. L'ampliamento delle finalità dei

corsi di dottorato, per l'acquisizione di competenze da spendere anche in ambito extra-academico, costituisce il presupposto legislativo necessario per la successiva definizione della disciplina di nuovi requisiti di accreditamento dei corsi di dottorato innovativo, caratterizzati da una dimensione internazionale, interdisciplinare e intersettoriale. Il presente intervento legislativo si rende necessario anche sulla base del parere interlocutorio espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 maggio 2018, avente a oggetto il precedente tentativo di riforma dei dottorati (schema di decreto concernente « Modifiche al regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione di corsi di dottorato da parte di enti accreditati approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 »): in tale occasione, infatti, l'alto Consesso, a fronte del tentativo di introduzione di una nuova tipologia di « dottorati per la PA » ebbe modo di segnalare l'assenza di una adeguata base legale, che si vorrebbe inserire con la presente proposta normativa.

Con riferimento alle modifiche proposte alla lettera *b*), si fa presente che esse si rendono necessarie, in considerazione della summenzionata, complessiva riforma del dottorato di ricerca, in ragione dell'intento semplificatorio di sopprimere una eventualità (quella dell'accreditamento dei corsi di dottorato presso « qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate ») che non ha trovato nella prassi facile applicazione, determinando anzi la necessità che il predetto regolamento detti una disciplina per la individuazione di tali istituzioni, soggetta a difficile regolazione.

Il comma 10 è volto a sostituire la locuzione « formazione alla ricerca », di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con quella di « dottorato di ricerca »: la modifica si colloca nell'alveo del percorso, già avviato, teso all'avvicina-

mento, ferme restando le rispettive peculiarità, del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), da un lato, a quello universitario, dall'altro, nell'ambito del più ampio sistema della formazione superiore, al quale appartengono sia le istituzioni AFAM sia le istituzioni universitarie. A tal riguardo, un esplicito riferimento ai dottorati di ricerca presso le istituzioni AFAM è contenuto nell'atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro dell'università e della ricerca per il 2021. La modifica in oggetto assume valenza meramente terminologica, in quanto sia i corsi di formazione alla ricerca sia i corsi di dottorato di ricerca costituiscono percorsi di studio e formazione di terzo ciclo, organizzati, rispettivamente, dalle istituzioni AFAM e dalle università: i corsi di formazione alla ricerca corrispondono, pertanto, nel sistema AFAM, ai corsi di dottorato di ricerca universitari. La disposizione è particolarmente urgente poiché, al pari di quella di cui al comma 1, consentirà una migliore sistematizzazione delle tipologie di dottorato nell'ambito della riforma dello stesso che, come detto dianzi, avverrà attraverso una modifica del vigente regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 45 del 2013, prevista espressamente nel PNRR (M4C1.4: Riforma e potenziamento dei dottorati).

L'articolo 4 mira a consentire alla pubblica amministrazione di dotarsi degli strumenti necessari ad affrontare, con adeguatezza e tempestività, il PNRR e a consentire il pieno e corretto utilizzo del *Next Generation EU*. Al comma 1, in particolare, la lettera *a*) interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, ampliando i compiti demandati a Foromez PA. Si tratta di un intervento urgente volto a consentire all'associazione di accompagnare le pubbliche amministrazioni nelle attività connesse all'attuazione del PNRR. Inoltre, viene ampliato l'ambito di competenza di Foromez PA

in relazione al settore della formazione, che si arricchisce anche del reclutamento (lettera *b*)). A Formez PA, infatti, viene assegnato il compito di predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni, le procedure concorsuali di accesso al pubblico impiego, nell'ambito delle direttive impartite dal Dipartimento della funzione pubblica, provvedendo in particolare agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime (lettera *c*)). Inoltre, l'associazione è chiamata a predisporre modelli per l'implementazione di nuove modalità di accesso al pubblico impiego, proprio in relazione alle esigenze connesse all'attuazione dei progetti del PNRR (nuovi numeri 01) e 02) della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 6 del 2010). Infine, si attribuisce a Formez PA un ruolo centrale nel processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, con compiti di supporto e ausilio della pubblica amministrazione (lettera *d*)). Il settore dei servizi e dell'assistenza tecnica (lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 6 del 2010) è arricchito dei compiti di supporto al PNRR (lettera *e*)). In particolare, all'associazione viene attribuita la funzione di sviluppare sia accordi per l'individuazione e la realizzazione dei progetti del PNRR che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali, sia attività di analisi, studio e ricerca per l'individuazione di processi rapidi per l'utilizzazione delle risorse del PNRR. Un ulteriore ambito di competenza che viene attribuito a Formez PA riguarda l'elaborazione di modelli di utilizzazione di forme di lavoro agile e da remoto, al preciso scopo di migliorare i livelli di efficienza delle amministrazioni per garantire continuità all'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese (lettera *f*)). Si tratta, pertanto, di analizzare e individuare soluzioni che coniughino la modalità di lavoro flessibile alle tecnologie digitali, per un crescente miglioramento delle prestazioni rese dalla

pubblica amministrazione. Obiettivo, questo, che costituisce uno snodo imprescindibile per la realizzazione degli obiettivi del Piano (lettera *g*)).

L'introduzione di compiti così diversi da quelli attuali comporta necessariamente l'individuazione di una nuova *governance* dell'associazione, in grado di soddisfare le aspettative sottese all'intervento normativo (lettera *h*)). Conseguentemente, il comma 2 prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto il direttore generale di Formez PA, decade.

Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e la previsione che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 interviene sulla Scuola nazionale dell'amministrazione, individuandone una nuova *governance* improntata a criteri di carattere più marcatamente manageriale. L'obiettivo è quello di dare maggiore impulso alla formazione della classe dirigente della pubblica amministrazione, anche in vista dell'attuazione del PNRR. Sono, pertanto, introdotte modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178. Il comma 1, alla lettera *a*), amplia le finalità della Scuola, introducendovi specificamente quelle di promozione e sostegno dell'aggiornamento professionale del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; alla lettera *b*), ne modifica i compiti con precipuo riferimento all'attuazione del PNRR. Sono infatti introdotte, tra i compiti della Scuola, « attività di ricerca e di studio per l'individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ». La lettera *c*) del medesimo comma 1, incidendo direttamente sulla *governance* della

Scuola, introduce un nuovo organo, accanto al presidente e al comitato di gestione: il segretario generale. Viene di conseguenza modificata la disciplina del presidente della Scuola (lettera *e*). In primo luogo, vengono ulteriormente innalzati i già qualificati requisiti professionali richiesti per l'incarico di presidente. Questi infatti può ora essere scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello Stato o tra professori universitari ordinari in possesso di esperienze professionali maturate anche all'estero e riconosciute in ambito nazionale e internazionale, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca. È invece lasciata inalterata la durata del suo incarico (quattro anni) e la limitazione al rinnovo (una sola volta), coordinandola con quella del segretario generale. Infine, con riferimento alle funzioni, vengono lasciati al presidente solamente i compiti di rappresentanza legale e vertice della Scuola, nonché quelli relativi all'attività didattica e scientifica di cui rimane responsabile, come la nomina delle commissioni, la nomina dei docenti e la redazione del programma annuale e triennale, che però ora effettua con l'intesa del segretario generale. È poi introdotto un nuovo articolo 8 dedicato alla disciplina del segretario generale (lettera *f*), al quale sono demandati compiti di carattere spiccatamente manageriale. Questi, infatti, deve essere scelto tra « soggetti di comprovata qualificazione professionale ed esperienza gestionale, almeno quinquennale, maturata nel settore pubblico o privato e nell'organizzazione e gestione di strutture complesse ». La durata dell'incarico del

nuovo segretario generale è coordinata con quella del presidente, quindi anche lui « dura in carica quattro anni e può essere confermato », per garantire, da un lato, una sufficiente stabilità nella direzione della Scuola, dall'altro un'adeguata alternanza. Con riferimento alle funzioni, al segretario generale sono attribuiti alcuni compiti, prima propri del presidente, di raccordo tra la struttura amministrativa e il comitato di gestione, come quello di proporre per l'approvazione il regolamento contabile e finanziario e il bilancio preventivo e consuntivo, nonché quello di nominare i dirigenti. Al segretario generale sono poi attribuiti compiti più spiccatamente manageriali, come l'elaborazione di strategie di sviluppo dell'attività di formazione della Scuola mediante la progettazione, la programmazione e la realizzazione di attività di partenariato con università e istituti di alta formazione nazionali e internazionali e lo sviluppo di accordi tra il mondo imprenditoriale e la Scuola. La lettera *i*) del comma 1 introduce un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 14 del decreto legislativo n. 178 del 2009 per delineare il trattamento economico del segretario generale, articolandolo in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei limiti della vigente normativa. La lettera *i*) sostituisce altresì il comma 1 dell'articolo 14 prevedendo che il presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento. Il trattamento del presidente è incrementato da un'indennità di carica stabi-

lita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano ferme le attribuzioni del comitato di gestione, salvo alcune modifiche apportate dalla lettera *d*) del comma 1 all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2009, per coordinarle con la nuova figura del segretario generale.

Il comma 2 prevede che, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, la Scuola adegui il regolamento recante l'organizzazione interna e il funzionamento alle nuove disposizioni.

Il comma 3 prevede che all'attuazione del presente articolo la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 ha l'obiettivo di razionalizzare e semplificare i numerosi adempimenti pianificatori previsti a legislazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si prevede che venga adottato un solo piano, di durata triennale e aggiornato annualmente, che comprende e assorbe i contenuti dei diversi piani allo stato prescritti a carico delle amministrazioni. La finalità e i contenuti della disposizione restano, quindi, circoscritti alla sola modalità semplificata di configurazione dell'unico Piano integrato. Rimangono, invece, del tutto estranei all'ambito applicativo della disposizione interventi che modificano le competenze assegnate dalle vigenti discipline di settore alle autorità o alle amministrazioni incaricate di impartire indirizzi sulla predisposizione dei piani assorbiti nel piano integrato e di vigilare sulla corretta osservanza delle direttive. Il testo della disposizione chiarisce che le amministrazioni, nell'adozione del Piano integrato sono tenute a rispettare le discipline settoriali vigenti. Rimangono quindi intatte le funzioni di indirizzo e di vigilanza attribuite a legislazione

vigente ad amministrazioni o a autorità negli ambiti interessati dal Piano integrato. Allo stesso modo, sotto il profilo della disciplina sanzionatoria prevista per l'ipotesi di mancata adozione del Piano, è stato esplicitato, al fine di evitare ogni dubbio ermeneutico, che si applicano le previsioni sanzionatorie previste a legislazione vigente in materia di trasparenza e di anticorruzione (ovviamente per il caso di omessa adozione della relativa parte del Piano).

Nello specifico l'articolo mira a razionalizzare la disciplina degli atti di pianificazione strategica del personale progressivamente stratificatisi nel corso degli ultimi anni, con la finalità di permettere alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti fra quelle individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di racchiudere in un solo atto tutta la programmazione relativa alla gestione delle risorse umane, per quanto riguarda la valutazione della performance, l'organizzazione e l'allocatione dei dipendenti nei vari uffici, la loro formazione e le modalità di prevenzione della corruzione. La norma impone quindi alle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di adottare entro il 31 dicembre 2021, un Piano integrato di attività e organizzazione da aggiornare annualmente, con durata triennale, assorbendo per tale via gli atti di programmazione afferenti alle seguenti materie:

a) valutazione della *performance*, assorbendo all'interno del Piano gli obiettivi programmatici e strategici della performance individuati in base ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e contenuti attualmente nel Piano della *performance*;

b) strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso allo svolgimento di la-

voro in modalità agile (di cui al Piano organizzativo per il lavoro agile – POLA), e formazione del personale, perseguendo l’alfabetizzazione digitale e la crescita culturale dei dipendenti, anche con riguardo al conseguimento di titoli di studio correlati all’ambito d’impiego;

c) gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne;

d) i criteri, le modalità, le procedure e i termini per il conseguimento degli obiettivi di trasparenza previsti a legislazione vigente e contenuti negli atti di pianificazione previsti dall’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

e) l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei portatori di forme di

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.

Il comma 3 prevede che il Piano stabilisca altresì le modalità di monitoraggio degli esiti della pianificazione anche con riguardo ai livelli di soddisfazione dell’utenza così come individuati in base ai criteri determinati dal decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché del monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

Il comma 4 prevede che le pubbliche amministrazioni destinatarie della norma pubblicino il Piano sui rispettivi siti istituzionali nonché sul portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 5 rimanda l’individuazione degli adempimenti assorbiti dal Piano ad uno o più regolamenti di delegificazione adottati entro sessanta giorni previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 9,

comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 6 impone al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri di adottare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge e previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un Piano tipo per agevolare le pubbliche amministrazioni destinatarie nella redazione dei rispettivi Piani, nel quale siano definite altresì le modalità semplificate per l’adozione del Piano per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

Infine, il comma 7 prevede – analogamente a quanto accade già ora per gli atti di pianificazione comunque denominati – che alla mancata adozione del Piano consegua l’impossibilità di corrispondere la retribuzione di risultato e che rimangano ferme le sanzioni previste dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014.

Il comma 8 reca la clausola di neutralità finanziaria.

L’articolo 7 al comma 1 contiene la pianificazione per il reclutamento di cinquecento unità di personale non dirigenziale da assumere a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR.

Nello specifico la norma prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvii le procedure concorsuali entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge e rin-

via a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la ripartizione del personale assunto tra le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle predette attività come individuate dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare ottanta unità, per i profili indicati nella tabella 1, di cui all'Allegato IV al decreto-legge, vengono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze- Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Il comma 2 reca disposizioni sull'efficacia e sulla modalità di scorrimento delle graduatorie, mentre il comma 3 stabilisce che le assunzioni sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e possono essere espletate anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni. Tali assunzioni non sono computate ai fini della consistenza della dotazione organica.

Al comma 4 si prevede che per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di cui all'articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato può avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Per le restanti amministrazioni di cui al comma 1, al fine di avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione profes-

sionale nelle materie oggetto degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Gli incarichi di cui al presente comma, di importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con le modalità di cui all'articolo 1 per la durata massima di trentasei mesi.

Il comma 5 dispone che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1.

Al comma 6 si dispone che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per gli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

L'articolo 8 al comma 1, in ragione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di *audit* del PNRR e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR, istituisce sette posizioni dirigenziali di livello generale destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione di-

rigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 2 attribuisce ai succitati direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale il compito di assicurare, negli ambiti territoriali di competenza individuati nella tabella allegata al decreto-legge (Allegato I), il coordinamento unitario delle attività di cui al comma 1.

Il comma 3 stabilisce che il raccordo con il semestre europeo, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR, e con il programma nazionale di riforma, viene assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del Dipartimento del Tesoro, che provvede inoltre a curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica, altresì, le eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021. Per tali finalità si prevede l'istituzione, presso il medesimo Dipartimento, di due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

Al comma 4 dispone che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 in relazione alla riorganizzazione degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 5 prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 941.000 per l'anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

L'articolo 9 al comma 1 stabilisce che le regioni e gli enti locali, tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, potranno conferire incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti in un numero massimo di mille unità. Si rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la ripartizione delle risorse finanziarie.

Al comma 2 si prevede che i reclutamenti di cui al comma 1 sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 55 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

L'articolo 10 prevede un contingente di personale a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale chiamato a sostenere la transizione digitale delle amministrazioni centrali e locali. Questo contingente opera fino al 31 dicembre 2026 ed è composto da trecentotrentotto unità. Il contingente è com-

posto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza almeno triennale nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti la composizione del contingente e i compensi degli esperti.

In particolare, poi, al comma 2, si prevede, per la selezione degli esperti, una procedura con avviso pubblico, che prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale richiesta e almeno un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telematica. Le predette procedure selettive o anche solo singole fasi delle medesime potranno svolgersi anche con modalità telematiche anche automatizzate.

Il comma 3, dispone in merito alla spesa per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di cui al comma 1.

Il comma 4 dispone che l'AgiD è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e alla dotazione organica, un

contingente di personale massimo di sessantasette unità dell'Area III, posizione economica F1, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 4, nell'indicato limite di spesa.

Al comma 5 si dispone che i reclutamenti di cui al presente articolo sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza da parte della Commissione europea. Si prevede poi la norma di copertura.

L'articolo 11 al comma 1 prevede che, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo e per assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del testo unico sul pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo. Nell'ambito di tale contingente, alla Corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtù di specifico progetto organizzativo del primo presidente della corte di cassazione, con l'obiettivo del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario. Al fine di supportare le linee di progetto di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare, per favorire la piena operatività dell'ufficio per il processo amministrativo, la Giustizia amministrativa, per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga a

quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi, così ripartito: 250 unità complessive per i profili di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 76 unità per il profilo di cui al comma 3, lettera *d)*. I contingenti di personale di cui al presente comma non sono computati ai fini della consistenza della dotazione organica rispettivamente del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale di cui al medesimo comma 11 è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

Il comma 2 stabilisce che gli addetti all'ufficio per il processo siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti a concorso, del diploma di laurea in economia e commercio e scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati. La previsione di addetti laureati, oltre che in giurisprudenza, anche in economia e commercio e scienze politiche, consentirà un ingresso di nuove competenze che potrà costituire valido aiuto al giudice, nell'ambito di attività specialistiche.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la declaratoria del profilo professionale degli addetti all'ufficio per il processo, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, è determinata secondo quanto previsto dall'Allegato II, numero 1, che contiene una completa *job description* di ciascun profilo, con ampi rinvii alla categorizzazione dei codici professionali Istat. Per gli addetti all'ufficio per il pro-

cesso è previsto un elevato grado di conoscenze teorico-pratiche del diritto civile e penale, sostanziale e processuale; lo svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico-giuridico e l'autonomia operativa nell'ambito di direttive generali.

Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e a ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1. L'amministrazione potrà stabilire, sentite le organizzazioni sindacali, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro.

Il comma 3 individua i profili professionali per le assunzioni da parte della Giustizia amministrativa, ossia funzionari amministrativi, informatici e statistici, nonché assistenti informatici.

Il comma 4 prevede che il servizio a tempo determinato svolto con merito dai funzionari amministrativi possa valere come titolo nei concorsi per magistratura ordinaria; tale servizio equivale altresì ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio, ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali e titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria.

Il comma 5, ad integrazione del corredo dei benefici di cui al comma 4, stabilisce che l'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, possa prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell'attestazione di servizio prestata con merito. In alternativa all'assegnazione di un punteggio aggiuntivo, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, sarà

possibile per il Ministero della giustizia prevedere una riserva di posti, in misura non superiore al cinquanta per cento. Anche per la giustizia amministrativa si prevede la possibilità, nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato, di attribuire un punteggio aggiuntivo in favore di coloro che abbiano ricevuto un attestato di servizio prestato con merito.

Il comma 6 prevede che le assunzioni sono subordinate all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.

Il comma 7 indica l'autorizzazione di spesa necessaria per l'attuazione dell'articolo 11.

L'articolo 12 al comma 1 prevede che, con uno più decreti, il Ministro della giustizia individui i tribunali o le corti di appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio per il processo assegnare gli addetti, nonché il numero degli addetti da destinare a ogni singolo ufficio. La norma stabilisce che il Ministro della giustizia, con uno o più decreti, realizzi la distribuzione degli addetti, stabilendo sia i tribunali o le corti di appello nei cui uffici per il processo assegnare gli addetti, sia l'entità numerica di ogni contingente.

Per la giustizia amministrativa, la norma individua gli uffici giudiziari (otto) dove collocare l'ufficio per il processo con il personale assunto a tempo determinato.

Il comma 2 rinvia, quanto alla disciplina delle modalità di impiego degli addetti all'ufficio del processo, al contenuto dell'Allegato II, numero 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il comma 3 prescrive che, all'esito dell'assegnazione, il Capo dell'ufficio giudiziario, di concerto con il dirigente amministrativo, predisponga un progetto organizzativo che preveda l'utilizzo, all'interno delle strutture denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all'attività giudiziaria. In coordinamento funzionale rispetto al piano di di-

stribuzione degli addetti, delineato dai commi che precedono, la disposizione assegna al Capo dell'ufficio di destinazione, di concerto con il dirigente amministrativo, la predisposizione del progetto organizzativo riguardante le specifiche modalità di utilizzo degli addetti all'interno delle strutture denominate ufficio per il processo, in modo che venga concretamente valorizzato l'apporto offerto dalle nuove figure ausiliarie all'esercizio dell'attività giudiziaria.

L'articolo 13 individua le ulteriori figure professionali, distinte sia dagli addetti all'ufficio per il processo sia dai profili previsti in via ordinaria dall'ordinamento, quali risorse umane, anche provviste di competenze non sempre presenti nell'attuale dotazione organica, imprescindibili per la realizzazione delle linee di progetto in tema di digitalizzazione e di edilizia, nonché per coadiuvare le strutture ordinarie nell'assorbimento dei maggiori carichi di lavoro da esitare in conseguenza del *surplus* di produttività garantito, nell'arco temporale 2022-2026, dall'operatività dell'ufficio per il processo nella sua configurazione rafforzata *extra ordinem*.

Il comma 1 specifica espressamente la finalità di questi reclutamenti straordinari (« assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e [...] supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR »), conseguentemente autorizzando l'Amministrazione giudiziaria a richiedere alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare le procedure assunzionali tramite concorso per titoli e prova scritta, per un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, che sarà inquadrato in nuovi profili professionali, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi. In ragione della sua strettissima connessione con l'esecuzione del PNRR, il reclutamento in questione deroga esplicitamente a quanto previsto dall'articolo

36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di limiti e modalità per l'assunzione di personale a tempo determinato.

Il comma 2 illustra la composizione del suddetto contingente di 5.410 unità complessive, individuando i seguenti profili (come detto, funzionali a un'azione servente rispetto alla definizione delle linee di progetto PNRR e distinte, anche nella denominazione, da quelle ordinariamente previste nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria):

- a) tecnico IT senior,
- b) tecnico IT junior,
- c) tecnico di contabilità senior,
- d) tecnico di contabilità junior,
- e) tecnico di edilizia senior,
- f) tecnico di edilizia junior,
- g) tecnico statistico,
- h) tecnico di amministrazione,
- i) analista di organizzazione,
- l) operatore di data entry.

Il comma 3 chiarisce ulteriormente come i nuovi profili professionali siano istituiti in deroga ai principi generali sul rapporto tra fonti statali e fonti contrattuali nel pubblico impiego (in particolare, a quanto statuito dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), privilegiando l'unilateralità dell'intervento statale, in ragione della eccezionalità del Piano di ripresa e dell'estrema rigidità dei limiti giuridici, economico-finanziari e temporali entro cui occorre operare. Pertanto, le declaratorie dei profili professionali individuati al comma 2 sono determinate secondo quanto previsto negli Allegati II e III al decreto-legge. Per le stesse insuperabili ragioni, in deroga alla riserva di competenza della contrattazione collettiva stabilita ordinariamente (ma ricalcandone da presso i presupposti e gli esiti, per evidenti ragioni di omogeneità di trattamento e di buona amministrazione), il trattamento economico fondamentale e accessorio e ogni istituto contrattuale, sono normativamente equiparati, per quanto applicabile:

– per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i) (1.660 unità complessive; titolo di studio richiesto per l'accesso: diploma di laurea), ai profili dell'area III, posizione economica F1;

– per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f) (750 unità complessive; titolo di studio richiesto per l'accesso: diploma di istruzione secondaria di secondo grado – istituto tecnico), ai profili dell'area II, posizione economica F2;

– per il profilo di cui al comma 2, lettera l) (3.000 unità complessive; titolo di studio richiesto per l'accesso: diploma di istruzione secondaria di secondo grado), ai profili dell'area II, posizione economica F1.

L'amministrazione potrà stabilire, sentite le organizzazioni sindacali, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro. Si specifica, alla luce di quanto già chiarito in precedenza, che il reclutamento in questione avviene al di fuori della dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni già programmate e che la conclusione dei contratti di lavoro è autorizzata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il comma 4 prevede importanti *benefits* per i dipendenti assunti nell'ambito del reclutamento in questione con contratto di lavoro triennale (che però siano sempre rimasti in servizio presso la sede di prima assegnazione), prevedendo che l'amministrazione giudiziaria, nelle proprie successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, possa prevedere l'attribuzione in loro favore di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato con merito e debita-

mente attestato al termine del rapporto di lavoro. Questa disposizione replica un meccanismo premiale già sinora positivamente sperimentato in favore di coloro che abbiano svolto in modo proficuo un tirocinio, a vario titolo, presso gli uffici giudiziari. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione può costituire titolo di preferenza a parità di titoli e di merito, a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In alternativa all'assegnazione di un punteggio aggiuntivo, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della medesima area professionale come equiparata al profilo professionale nel quale è stato prestato servizio, sarà possibile per il Ministero della giustizia prevedere una riserva di posti, in misura non superiore al cinquanta per cento.

Giova osservare come le prospettive di reimpiego del personale assunto a tempo determinato al termine del contratto di lavoro siano un obiettivo non secondario dei finanziamenti *Next Generation EU*.

Ai sensi del comma 5, per intuibili ragioni di carattere contabile-finanziario, l'assunzione del personale potrà essere ritualmente effettuata soltanto a seguito della formale approvazione del PNRR da parte delle competenti istituzioni eurounitarie.

Il comma 6 indica l'autorizzazione di spesa necessaria per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo.

L'articolo 14 disciplina le procedure assunzionali, dalle inequivoche connotazioni di eccezionalità, per tutte le unità di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato, da inquadrare nei nuovi profili professionali previsti dagli articoli 11 e 13.

Il comma 1, nel solco della generale riflessione sulla necessità, non rinviabile, di rimodulare le modalità di reclutamento nel pubblico impiego e avuto riguardo alle positive esperienze già maturate in tal senso e

validate dalla giurisprudenza amministrativa (« per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR »), prevede per tutti i profili professionali in questione che l'amministrazione proceda mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta. Questa scelta operativa, in particolare nelle presenti circostanze, risulta altresì pienamente coerente con le Linee guida dettate dalla Funzione pubblica per i concorsi pubblici, secondo cui la scelta del modello concorsuale più idoneo deve, tenendo conto delle metodologie di reclutamento previste dalla normativa vigente, ricadere sulle soluzioni più adatte in relazione al livello e all'ambito di competenza richiesto per la professionalità da reclutare e contemporaneamente alla necessità di definire procedure efficaci e celeri (« è importante ricordare che non esiste una procedura o un modello di concorso *standard* valido per il reclutamento di qualunque professionalità »). Restando fermo il pieno rispetto delle regole di rango costituzionale di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, che presidiano l'accesso al pubblico impiego, i requisiti di ammissione ai concorsi vanno definiti tenendo conto della finalità primaria di selezionare i candidati migliori e avendo riguardo al profilo messo a bando e al prevedibile numero di potenziali candidati (direttiva n. 3 del 24 aprile 2018). Proprio in tale ottica, la struttura della selezione concorsuale è semplice e lineare, con il preciso intento di valorizzare al meglio l'apporto dei migliori giovani laureati e diplomati, anche privi di consistenti esperienze lavorative (*Next Generation EU*). Oltre alle riserve, a parità di requisiti, previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, per l'inserimento dei disabili, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per i militari, i titoli valutabili, con attribuzione dei punteggi fissi indicati

nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:

a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso. I bandi di concorso indetti dal Ministero della giustizia potranno prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);

c) eventuali abilitazioni professionali, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere c), d), e), f) ed h);

d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il profilo di cui all'articolo 11;

e) il servizio prestato presso le Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'Unione europea, quali *research officers*, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13 comma 2, lettera h).

Al fine di favorire al massimo l'accesso al primo impiego dei giovani (cuore del pacchetto *Next Generation EU*), si prevede la valorizzazione, con meccanismi premiali indicati nel bando di concorso, di coloro che si siano laureati o diplomati, a seconda del titolo di studio richiesto, non oltre sette anni dal termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

Per la giustizia amministrativa al comma 2 si prevede che la selezione del personale da assumere a tempo determinato avvenga sulla base di una procedura per titoli e una

prova scritta, con possibilità di svolgimento della prova da remoto. I titoli valutabili, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti:

a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti dalla Giustizia amministrativa possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso;

c) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), eventuali abilitazioni professionali coerenti con il profilo medesimo;

d) per il profilo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Il comma 3 prevede che il bando indica i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, indica i posti per ogni singolo distretto di corte d'appello nonché di singolo circondario di tribunale, onde garantire la migliore e più rapida distribuzione sul territorio dei nuovi assunti e la più ampia possibilità di scelta per i candidati, evitando le incertezze e i rallentamenti di bandi plurimi con domande incrociate

Per quanto sopra detto, il comma 4 prevede che ogni candidato non potrà presentare domanda per più di un profilo a sua scelta e, nell'ambito di tale profilo, la sua domanda sarà valida per un solo distretto e,

nell'ambito di tale distretto, qualora il bando lo preveda, per un solo circondario.

Il comma 5 rimarca la necessità che gli addetti all'ufficio per il processo, in ragione delle peculiarità delle loro funzioni, siano in possesso della laurea in giurisprudenza (ovvero, per agevolare il supporto alla giurisdizione in materia commerciale, del diploma di laurea in economia e commercio o scienze politiche). Per il resto, per i titoli di studi accademici richiesti per l'accesso, si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011.

Il comma 6 disciplina, in parziale deroga alla normativa regolamentare ordinaria, la composizione delle commissioni esaminatrici. Queste ultime, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, sono composte da un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o da un dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da un avvocato con almeno quindici anni di iscrizione all'Albo o da un professore ordinario di materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di presidente, e da non più di quattro componenti, individuati tra i magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, i dirigenti di livello non generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo e i

professori ordinari o associati, nonché i ricercatori di tipo B, in materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di commissari. Per il resto (ad esempio in tema di supplenze), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ordinarie previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il comma 9 prevede, per i candidati che, all'esito della selezione mediante valutazione dei titoli con attribuzione di punteggi fissi, abbiano ottenuto uguale punteggio, specifici titoli di preferenza, in aggiunta a quelli ordinariamente fissati dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, individuati nel positivo espletamento dei tirocini normativamente previsti presso gli uffici giudiziari o l'ufficio per il processo.

Al comma 8 si prevede che per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la commissione esaminatrice sia composta da un magistrato dell'ufficio giudiziario e da due dirigenti di seconda fascia dell'area amministrativa. Per la selezione degli assistenti informatici la commissione può avvalersi di personale esperto dell'Ufficio o della consulenza del Servizio per l'informatica. Nella commissione competente alla selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo è sostituito da un dirigente tecnico per la selezione dei funzionari informatici e statistici, nonché per quella degli assistenti informatici.

Al comma 9 sono declinati i titoli preferenziali nelle procedure di reclutamento sia per la giustizia ordinaria che per quella amministrativa.

Il comma 10, nella medesima prospettiva di premiare al massimo il ricambio generazionale, ribadisce che, a parità dei titoli preferenziali di cui al comma 9 e di cui all'ar-

articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. In ragione delle esigenze di massima speditezza poste a fondamento dell'intera procedura, si dispone poi che il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovrà essere documentato esclusivamente con le modalità indicate dal bando di concorso.

Il comma 11 declina le modalità di formazione delle graduatorie, all'esito della selezione per titoli, nel rispetto della base necessariamente distrettuale (e, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale) della procedura di cui trattasi. Per ogni profilo professionale, dunque, la commissione esaminatrice formerà una singola graduatoria relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto (e, nel caso, in ogni circondario di quel distretto). Nell'eventualità che una di tali graduatorie risultasse in tutto o in parte incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei del medesimo profilo nel distretto, ovvero, nell'ipotesi di graduatoria circondariale, nel circondario confinanti con il maggior numero di idonei ovvero in subordine, delle graduatorie degli idonei non vincitori con il maggior numero di idonei di altri profili aventi i medesimi titoli richiesti per l'accesso e relative al medesimo distretto o al medesimo circondario. In caso di pari numero di idonei non vincitori, la graduatoria dalla quale attingere è individuata sulla base della minore distanza chilometrica tra i capoluoghi dei distretti interessati. Infine, per quanto attiene al secondo scaglione di addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, in caso di incapienza delle graduatorie distrettuali formate nell'ambito della nuova procedura assunzionale, il reclutamento potrà av-

venire mediante scorrimento delle graduatorie formate nell'ambito della procedura relativa al primo scaglione. Per la giustizia amministrativa, qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario, il Segretario generale della Giustizia amministrativa potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altro ufficio giudiziario e, nella seconda tornata delle assunzioni, chiamare gli idonei del primo scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso.

Ai sensi del comma 12, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, sono ammessi a sostenere la prova scritta, per ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal bando. La prova scritta potrà essere svolta mediante l'uso di tecnologie digitali. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il bando di concorso specifica i criteri di attribuzione dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria finale per ogni singolo distretto o circondario, le sedi di corte di appello presso cui potrà essere svolta la suddetta prova scritta e i criteri di assegnazione alle predette sedi di esame dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta. Potranno essere costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valuterà non meno di duecento candidati. La prova scritta consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. Il bando può prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità delle sessioni, garantendo in ogni caso la trasparenza e l'omogeneità delle prove. Con decreto del Ministro della giustizia saranno indicate le materie oggetto della prova scritta e le ulteriori misure organizzative.

Il comma 13 indica l'autorizzazione di spesa necessaria per l'attuazione del presente articolo.

L'articolo 15, rubricato « Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea », disciplina la permanenza nell'ufficio di assegnazione del personale neoassunto, mirando a contenere, unitamente alla base distrettuale/circondariale della procedura assunzionale e alla consapevole scelta anche geografica operata dal dipendente al momento della proposizione della domanda, le continue richieste di mobilità per esigenze personali proprie o altrui che hanno falciato la gestione delle risorse umane nell'amministrazione giudiziaria.

Il comma 1 dispone che il personale permarrà nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato.

Il comma 2, previo richiamo ai presupposti e al contesto operativo dell'assunzione, inquadra la mobilità interna temporanea su domanda del dipendente all'interno del medesimo distretto in cui è situata la sede di prima assegnazione. La maggior parte delle circostanze idonee a fondare la richiesta di mobilità, d'altronde, emergerà al momento dell'assegnazione della sede ai vincitori del concorso, allorché potrà essere fatto valere ogni fattore tale da costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. Le richieste successive potranno fondarsi soltanto su circostanze sopravvenute. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non potrà comunque essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, né essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale da parte dei presidenti delle corti di appello o dei procuratori generali.

Il comma 3, limitando il divieto previsto nel comma precedente alla mobilità tra pubbliche amministrazioni, fa salva la mobilità per compensazione, qualora sia garantita la piena neutralità finanziaria e previo nulla osta dell'amministrazione della giustizia.

L'articolo 16, rubricato « Attività di formazione », impone all'amministrazione giudiziaria di assicurare l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente capo, individuando con apposito decreto dirigenziale specifici percorsi didattici, da svolgersi anche per via telematica.

Analoga disposizione è inserita, per la giustizia amministrativa, al comma 2.

Il comma 3 indica l'autorizzazione di spesa necessaria per l'attuazione del medesimo articolo 16.

L'articolo 17, rubricato « Monitoraggio di impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul capitale umano e smaltimento dell'arretrato », al comma 1 prevede la costante rilevazione di ogni dato conferente per la valutazione, anche in corso d'opera, della attuazione della misura nell'ambito del PNRR, disponendo che, per quanto attiene alla giustizia ordinaria, con uno o più decreti il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalità necessarie.

Per la giustizia amministrativa, al comma 2 si prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanarsi entro cinquanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, sono adottate le linee guida per lo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici della giustizia amministrativa.

Il comma 3 prevede che il personale assunto a tempo determinato lavorerà esclusivamente per la riduzione dell'arretrato e pre-

valentemente da remoto, con la dotazione informatica fornita dall'amministrazione.

Al comma 4 si prevede che le attività di segnalazione, individuate nelle linee guida di cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

Il comma 5 dispone la programmazione, da parte del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, di udienze straordinarie calendarizzate per la decisione dei ricorsi individuati dall'Ufficio per il processo.

Il comma 6 prevede che la partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie è su base volontaria. La norma prevede altresì che tutte le udienze straordinarie sono sempre svolte in modalità da remoto. In particolare si dispone che non possono essere as-

segnati alle udienze straordinarie di smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2019, n. 104.

Il comma 7 novella l'articolo 87 dell'Allegato 1 al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, inserendovi la previsione che le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte da remoto.

L'articolo 18 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 19 dispone in merito all'entrata in vigore.

Il testo si conclude con i quattro allegati relativi ai profili professionali del personale reclutato ai sensi del presente decreto.

Art. 1 (Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche)

Il **comma 1**, dispone che, al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni titolari di interventi possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. L'ammissibilità di tali spese al PNRR è oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni.

I **commi da 2 a 10** introducono misure speciali per il reclutamento a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione per le attività connesse al PNRR. Si tratta di misure di carattere strettamente ordinamentale che come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il **comma 13** individua l'area III e la posizione economica F3 per l'inquadramento economico del personale reclutato ai sensi del comma 5, lettera b. Anche in questo caso la misura non è onerosa in quanto di carattere ordinamentale. Il **comma 14** stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'acquisizione di personale a tempo determinato, possono comunque attingere alle graduatorie concorsuali vigenti, anche a tempo determinato pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il **comma 15** consente, alle amministrazioni direttamente impegnate alla realizzazione dei progetti PNRR, di poter conferire incarichi dirigenziali ex articolo 19, commi 5-bis e 6, del d.lgs 165 del 2001, nella misura percentuale del doppio di quella vigente. Anche in questo caso non ci sono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il conferimento delle posizioni dirigenziali potrà avvenire solamente nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate. Analogamente i commi 14 e 15 non comportano oneri a carico della finanza pubblica. Il **comma 16** prevede che alle attività di cui al presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il **comma 17** prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle pubbliche amministrazioni titolari di progetti finanziati a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5, lettera a), necessari all'assistenza tecnica delle amministrazioni titolari. Il comma prevede infine che le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio per le regioni e gli enti locali. Resta ferma l'applicazione di quanto disposto dal comma 1 a tutte le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR. Il comma non determina oneri.

Art. 2 (Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione)

La disposizione reca misure urgenti per favorire l'inserimento di giovani nella pubblica amministrazione attraverso esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti. In particolare, nelle more della attuazione della previsione di cui all'articolo 47, comma 6, del d.lgs 81/2015, la norma prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della istruzione, il Ministro della università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni possano essere



attivati specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato di cui agli articoli 44 e 45 del citato d.lgs 81/2015, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari. A tal fine è prevista l'istituzione, a decorrere dall'anno 2021, di un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, con una dotazione di euro 700.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 700.000 per l'anno 2021 e a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3 (Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito)

La disposizione di cui al **comma 1**, nel modificare il comma 1-bis dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, è finalizzata all'individuazione tramite la contrattazione collettiva di una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione nonché alla modifica delle modalità di progressioni tra le aree. La disposizione non comporta riflessi finanziari negativi tenuto conto della espressa previsione secondo cui agli oneri derivanti dall'attuazione della stessa si provvede nei limiti delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.

La norma di cui al **comma 2** prevede che il limite di spesa relativo al trattamento economico accessorio possa essere superato nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali.

La disposizione non determina oneri in quanto è volta a prevedere che, qualora con apposite disposizioni legislative siano stanziati apposite risorse finanziarie, i limiti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 75/2017 possono essere incrementati, nelle misure che verranno definite dalla contrattazione collettiva, a valere e nei limiti delle predette risorse finanziarie appositamente stanziati.

Le altre disposizioni contenute nell'articolo 3 sono di natura ordinamentale e non determinano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4 (Formez PA)

Le disposizioni non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di misure che sebbene delineino diversi e più aggiornati obiettivi per Formez PA, sono svolte dall'Associazione senza attribuzioni di carattere finanziario da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Il Formez PA, infatti, provvederà alle attività previste dal presente articolo attraverso la stipula di contratti con le Amministrazioni che ne beneficiano, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Attraverso tale strumento saranno, dunque, coperte tutte le spese relative a tali attività che non andranno ulteriormente a gravare a carico della finanza pubblica. Si tratta, dunque, di attività che verranno svolte esclusivamente su richiesta delle amministrazioni richiedenti che potranno accedere allo strumento della convenzione con FormezPA esclusivamente nei limiti delle proprie risorse finanziarie. Il livello di finanziamento già previsto a legislazione vigente per il FormezPA non è dunque oggetto di incremento o suscettibile di diventare inadeguato agli scopi istituzionali dall'associazione.



Art. 5 (Scuola nazionale dell'amministrazione)

Le disposizioni non recano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Scuola nazionale dell'amministrazione, che presentano le necessarie disponibilità. Con particolare riguardo alla figura del Segretario generale, si rappresenta che la stessa assorbe, dal punto di vista ordinamentale ma anche sotto il profilo finanziario, quella del dirigente amministrativo, e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si evidenzia, inoltre, che il trattamento economico spettante a questa nuova figura è comunque soggetto al limite previsto dall'articolo 23-ter, commi 1 e 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dal dPCM 23 marzo 2012, e sarà articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunque sempre nel rispetto, come detto, del tetto retributivo fissato dalla predetta normativa.

Art. 6 (Piano integrato di attività e organizzazione)

Le disposizioni introducono il Piano integrato di attività e organizzazione destinato ad assorbire molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni. L'intervento è attuato dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'intervento di cui al comma 2, lettera c) è compatibile con le risorse finanziarie riconducibili al Piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7 (Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti)

Il **comma 1** prevede che per la realizzazione del sistema delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri indice un concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per il reclutamento di un contingente complessivo di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, di cui 80 per il MEF, per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale. In particolare, si segnala che, ai fini della quantificazione degli oneri del personale non dirigenziale diverso da quello del MEF (pari a n. 420 unità), in via prudenziale, sono stati presi a riferimento gli oneri pro capite più elevati dei Ministeri e quelli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il **comma 2** prevede che le graduatorie del predetto concorso rimangono efficaci per la durata di attuazione del PNRR e sono oggetto di scorrimento in ragione di motivate esigenze fino a ulteriori 300 unità. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che ai relativi costi si fa fronte a valere sulle vigenti facoltà assunzionali.

Il **comma 3** è volto a chiarire che le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 1 sono in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e non sono computate ai fini della consistenza della dotazione organica.

Il **comma 4** prevede che per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato può



avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le restanti amministrazioni che possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico.

Il **comma 5** prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 865.000 per l'anno 2021

Il **comma 6** individua la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo (euro 12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per gli anni dal 2022 al 2026) cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono illustrati nella tabella seguente:

		2021 (4 mesi)	Per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026
Comma 1	420 funz. t.d. Area III F1	7.657.083	22.969.250
	80 funz. T.d. Area III F1 RGS	1.242.917	3.728.750
Comma 4	Esperti RGS	167.000	500.000
	Esperti	2.668.000	8.000.000
Comma 5	Formazione	865.000	-
		12.600.000	35.198.000

Art. 8 (Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)

Il **comma 1**, in considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR, istituisce n. 7 posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.



Il **comma 2** ha carattere ordinamentale in quanto individua l'ambito territoriale di competenza in cui operano i direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale. Il **comma 3**, in considerazione delle attività di raccordo con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR e di verifica in itinere delle eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) 2021/241 anche di tipo integrativo, istituisce n. 2 posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca presso il Dipartimento del tesoro. Il **comma 4** ha carattere ordinamentale in quanto individua la procedura accelerata con cui il Ministero dell'economia e delle finanze può conferire gli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo. Per tale considerazione gli oneri derivanti dal presente articolo sono calcolati per il 2021 su 5 mesi.

Il **comma 5** individua la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo (euro 941.000 per l'anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022) cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono illustrati nella tabella seguente:

		2021 (5 mesi)	A decorrere dal 2022
Comma 1	7 DG RTS	759.375	1.821.103
	1 II fascia RTS Roma	60.542	145.299
Comma 3	2 II fascia CSR DT	121.083	290.598
		941.000	2.257.000

Art. 9 (Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR)

La disposizione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 e di 35 milioni di euro per l'anno 2024, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), da parte di regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.

Il **comma 2** nel prevedere che i reclutamenti sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, indica la copertura finanziaria degli oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 55 milioni di euro annui



per gli anni 2022 e 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Art. 10 (Reclutamento Avvalimento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione del PNRR per l'innovazione e la transizione digitale e per il rilancio dell'Agenzia per l'Italia Digitale)

Il **comma 1** prevede che, al fine di attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del PNRR, presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale opera, fino al 31 dicembre 2026, un apposito contingente di massimo 338 unità, nel limite di spesa di euro 9.334.000 per l'anno 2021, di euro 28.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 18.666.000 per l'anno 2026 composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza almeno triennale nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di significativa esperienza in tali materie, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.

Il **comma 2** ha carattere ordinamentale in quanto è volto a indicare la procedura di selezione degli esperti di cui al comma 1.

Il **comma 3** prevede che, per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di personale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.000.000 per l'anno 2021, di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000 per l'anno 2026.

Il **comma 4** stabilisce che l'AgiD è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e alla dotazione organica, un contingente di personale massimo di 67 unità dell'Area III, posizione economica F1, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 4, nel limite di spesa di euro 1.242.131 per l'anno 2021 e di euro 3.726.391 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Il **comma 5**, nel prevedere che i reclutamenti di cui al presente articolo siano autorizzati subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea reca la copertura finanziari disponendo che agli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni ivi contenute, pari a euro 11.576.131 per l'anno 2021, euro 34.726.391 annui per gli anni dal 2022 al 2025 e euro 24.392.391 per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 178/2020, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.



Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono illustrati nella tabella seguente:

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOT
MITD	comma 1	9.334.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	18.666.000	140.000.000
	comma 3	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	15.000.000
AGID	comma 4	1.242.131	3.726.391	3.726.391	3.726.391	3.726.391	3.726.391	19.874.086
		11.576.131	34.726.391	34.726.391	34.726.391	34.726.391	24.392.391	174.874.086

In particolare, per quanto riguarda AGID si rappresenta di seguito il dettaglio del costo unitario dei funzionari a tempo determinato di Area III F1.

A	B	A+B
Retribuzione pro capite lordo Stato	Incremento contrattuale 3,78%	Retribuzione pro capite lordo Stato con incremento contrattuale
53.592,00	2.025,77	55.617,77

		2021 (4 mesi)	Per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026
Comma 4	67 funz. t.d. Area III F1	1.242.130,20	3.726.390,59

Art. 11 (Addetti all'ufficio per il processo)

Il **comma 1**, autorizza il Ministero della giustizia a indire procedure per il reclutamento, anche in diversi scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo. Si precisa che nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio del processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtù di specifico progetto organizzativo del primo Presidente della Corte di cassazione con l'obiettivo del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario.

Il medesimo comma 1, per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, autorizza la Giustizia amministrativa ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'Ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi.

In particolare, come anche specificato al comma 3, si prevede:

- a) l'assunzione con contratti a tempo determinato della durata di 30 mesi: n. 250 funzionari, inquadrabili nell'area III - posizione economica F1 - titolo di accesso: laurea, di cui: n. 240 funzionari amministrativi; n. 7 funzionari informatici; n. 3 funzionari statistici;



- b) l'assunzione con contratti a tempo determinato dalla durata di 30 mesi di n. 76 assistenti informatici, inquadrabili nell'area II – posizione economica F2 - titolo di accesso: diploma di scuola secondaria superiore.

Il comma 2, riferito alle procedure assunzionali gestite dal Ministero della Giustizia, specifica i titoli richiesti per l'accesso e stabilisce che, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1

Gli oneri sono stati quantificati come nelle tabelle che seguono:



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Onere relativo all'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e nove mesi - nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio del processo in numero non superiore a 400.

Parametri stipendiali		E m o l u m e n t i			O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e			Totale onere-procapite emolumenti fissi	Onere trattamento accessorio (FRD/ Risultato parametro utilizzato)	Rinnovo Contratto 3,78%	Onere Pro-capite Totale	Onere Totale
Stipendio	IVC	I3^	Indennità di amministrazione/ retribuzione di posizione fissa e variabile	Totale lordo dipendente	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	TOTALE				
8.250	22.291,78	-	1.857,65	5.192,93	7.100,85	1.666,65	2.494,10	11.261,60	1.459,64	1.590,00	43.653,60	360.142.194,80
8.250										onere annuale		360.142.194,80

Riepilogo oneri annuali TAB 2

	2022	2023	2024	2025	2026
UNITA' DI PERSONALE	01/01/2022-31/12/2022	01/01/2023-31/12/2023	01/01/2024-31/07/2024		
8.250	360.142.194,80	360.142.194,80	210.082.946,97		
8.250			180.071.097,40	360.142.194,80	180.071.097,40
TOTALE ANNUO	360.142.194,80	360.142.194,80	390.154.044,37	360.142.194,80	180.071.097,40



Riepilogo oneri per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo

Anno 2022	euro 360.142.195
Anno 2023	euro 360.142.195
Anno 2024	euro 390.154.044
Anno 2025	euro 360.142.195
Anno 2026	euro 180.071.098

Giustizia amministrativa

Il costo delle risorse umane è stato calcolato in base alla disciplina prevista dai contratti nazionali di categoria vigenti, con l'applicazione di ogni istituto previsto per i lavoratori a tempo indeterminato. Sono stati altresì calcolati gli oneri derivanti dal rinnovo del contratto nazionale e ogni contributo previdenziale.

In particolare, il costo unitario per ogni funzionario è pari ad euro **51.877,55**; è pari ad euro **45.121,42** per ogni assistente informatico.

per € **32.423.467,57** per 250 funzionari amministrativi;

per € **8.573.070,52** per 76 assistenti informatici;

per un onere complessivo di euro **40.996.538** per l'assunzione a tempo determinato di n. 326 unità di personale da adibire agli Uffici del processo per un arco temporale di 60 mesi dal 2022-2026.



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI 2021-2026

DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO ANNUO UNITARIO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
FUNZIONARI - AREA III - F1 - PRIMO CONTINGENTE	130	€ 51.877,55	€ 0,00	€ 6.744.081,50	€ 6.744.081,50	€ 3.372.040,75		
ASSISTENTI INFORMATICI - AREA II - F2 - PRIMO CONTINGENTE	38	€ 45.121,42		€ 1.714.613,96	€ 1.714.613,96	€ 857.306,98		
FUNZIONARI - AREA III - F1 - SECONDO CONTINGENTE	120	€ 51.877,55				€ 3.112.653,00	€ 6.225.306,00	€ 6.225.306,00
ASSISTENTI INFORMATICI - AREA II - F2 - SECONDO CONTINGENTE	38	€ 45.121,42				€ 857.306,98	€ 1.714.613,96	€ 1.714.613,96
TOTALI COSTI				€ 8.458.695,46	€ 8.458.695,46	€ 8.199.307,71	€ 7.939.919,96	€ 7.939.919,96



Il **comma 7**, reca la copertura finanziaria prevedendo

- a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026 a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 178/2020, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del ministero della giustizia;
- b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Art. 12 (Modalità di impiego degli addetti all'ufficio per il processo)

Le disposizioni di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Art. 13 (Reclutamento capitale umano a tempo determinato di supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR)

I **commi 1 e 2**, autorizzano il Ministero della giustizia ad indire procedure di reclutamento, in relazione a profili professionali non compresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, di un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito:

- 1.660 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i): tecnico IT senior, tecnico di contabilità senior, tecnico di edilizia senior, tecnico statistico, tecnico di amministrazione, analista di organizzazione. Tali profili, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1;

- 750 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f): tecnico IT junior, tecnico di contabilità junior, tecnico di edilizia junior. Tali profili, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, sono equiparati ai profili dell'area II, posizione economica F2;

- 3.000 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera j): operatore di data entry. Il profilo in esame è equiparato ai profili dell'area II, posizione economica F1.

La quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata come nella tabella che segue:



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onere relativo all'assunzione di un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale di supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR -

	E m o l u m e n t i				Indennità di amministrazione	Elemento perequativo	Totale lordo dipendente	Oneri Amministrazione			Totale onere pro-capite emolumenti fissi	Onere accessorio	Rinnovo Contrattuale (3,78 % AII E 4,24% AII)	Onere pro-capite Totale	Onere Totale
	Stipendio	I.V.C.	13 [^]					F.do pens.	Opera prev.	IRAP					
Area III F1	1.660	22.291,78	-	1.857,65	5.192,93	-	29.342,36	7.100,85	1.666,65	2.494,10	40.603,96	1.459,64	1.590,00	43.653,60	72.464.974,95
Area II F2	750	19.132,15	-	1.594,35	4.083,30	267,60	25.077,40	6.068,73	1.424,40	2.131,58	34.702,10	1.459,64	1.533,26	37.695,00	28.271.248,61
Area II F1	3.000	18.203,28	-	1.516,94	3.714,69	258,00	23.692,91	5.733,68	1.345,76	2.013,90	32.786,25	1.459,64	1.452,03	35.697,91	107.093.743,64
5.410	onere annuale														207.829.967,20
	onere triennale														623.489.901,60



Riepilogo oneri annuali - TAB. 5

	2022	2023	2024
	01/01/2022-31/12/2022	01/01/2023-31/12/2023	01/01/2024-31/12/2024
TOTALE PER 5.410 UNITA' DI PERSONALE	207.829.967,20	207.829.967,20	207.829.967,20

Riepilogo oneri per il reclutamento capitale umano a tempo determinato di supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR - 5410 unità di personale

Anno 2022
Anno 2023
Anno 2024

euro 207.829.968
euro 207.829.968
euro 207.829.968



Il **comma 6** reca la copertura finanziaria prevedendo l'autorizzazione di spesa di euro **207.829.968** per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 178/2020, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del ministero della giustizia;

Art. 14 (Procedura straordinaria di reclutamento)

La disposizione reca norme in tema di procedure straordinarie per il reclutamento del personale di cui agli articoli precedenti. In particolare, si prevede che per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, l'Amministrazione della giustizia ordinaria e la Giustizia amministrativa procedono alle assunzioni di tutti i profili professionali mediante concorso pubblico per titoli e la sola prova scritta.

Tabella oneri procedure concorsuali:

Unità 5.410 - commissione III area			
<i>onere medio</i>			8.000
presidente (o supplente)	1	8.800	8.800
componente (o supplente)	2	8.000	16.000
segretario (o supplente)	1	6.400	6.400
totale onere commissione			31.200
totale 6 commissioni III Area			6 187.200
Unità 5.410 - commissione II area			
<i>onere medio</i>			6.500
presidente (o supplente)	1	7.150	7.150
componente (o supplente)	2	6.500	13.000
segretario (o supplente)	1	5.200	5.200
totale onere commissione			25.350
totale 4 commissioni III Area			4 101.400
Unità 16500 - commissione III area			
<i>onere medio</i>			8.000
presidente (o supplente)	1	8.800	8.800



componente (o supplente)	4	8.000		32.000
segretario (o supplente)	1	6.400		6.400
	totale onere commissione			47.200
	totale 2 commissioni III Area			2 94.400
RIEPILOGO:				
	onere commissioni			383.000
	Oneri riflessi (32,7%)			125.241
				TOT.508.241
				N.Com.
procedure digitali	240.000	12		2.880.000
oneri di sicurezza	19.548	12		234.580
Totale oneri procedure concorsuali				3.622.821

- Con riferimento agli oneri per le Commissioni, la stima tiene conto di quanto previsto nel DPCM 24 aprile 2020.

Riepilogo oneri procedure concorsuali

Anno 2021 euro 3.281.709

Anno 2023 euro 341.112

Di seguito il dettaglio degli oneri riferiti alle procedure concorsuali e alla spesa per strumentazioni informatiche della Giustizia amministrativa.

descrizione	QUANTITA'	COSTO ANNUO UNITARIO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
COMMISSIONE ESAMINATRICE - VALORE MEDIO - PRIMO CONTINGENTE	8		€ 300.800,00					
POSTAZIONI INFORMATICHE	168	€ 1.000,00	€ 168.000,00					
SPESE PROCEDURA - PRIMO CONTINGENTE		€ 20.000,00	€ 20.000,00					



COMMISSIONE ESAMINATRICE - VALORE MEDIO - SECONDO CONTINGENTE	8					€ 300.800,00		
SPESE PROCEDURA - SECONDO CONTINGENTE						€ 20.000,00		
TOTALI COSTI			€ 488.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 320.800,00	€ 0,00	€ 0,00

Il **comma 13**, per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13 autorizza, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e di euro 341.112 per l'anno 2023 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l'anno 2021 e di euro 320.800 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui al comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 della stessa legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 15 (Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea)

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16 (Attività di formazione)

La disposizione stabilisce, in tema di attività di formazione, che l'Amministrazione giudiziaria ordinaria e la Giustizia amministrativa assicurano l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto.

Relativamente all'Amministrazione giudiziaria ordinaria, ai fini della quantificazione del relativo onere si è ipotizzato per la preliminare attività formativa a distanza, della durata di un mese, un costo medio mensile *pro capite* di circa euro 15,48 (15.180 unità x 15,48 = 235.000 importo arrotondato), per poi proseguire negli anni 2022, 2023 e 2024 la formazione con specifici percorsi didattici ipotizzando un costo annuo medio *pro capite* di circa euro 132,00 per l'anno 2022, di circa euro 96,00 per l'anno 2023 e di circa euro 137,00 per l'anno 2024.

L'onere complessivo è stato calcolato come indicato nella seguente tabella:

	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Onere annuo complessivo formazione personale	235.000,00	2.000.000,00	1.460.000,00	1.102.000,00	4.797.000,00



Di seguito il dettaglio degli oneri riferiti all'attività di formazione gestita dalla Giustizia amministrativa

DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO ANNUO UNITARIO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
FORMAZIONE -PRIMO CONTINGENTE	168	€ 223,00		€ 37.464,00				
FORMAZIONE SECONDO CONTINGENTE	158	€ 223,00				€ 35.234,00		
TOTALI COSTI				€ 37.464,00		€ 35.234,00		

Il **comma 3** autorizza, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l'anno 2022 e di euro 35.234 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui al comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 della stessa legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 17 (Monitoraggio di impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul capitale umano e smaltimento dell'arretrato)

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 18 (Disposizioni finanziarie)

La disposizione prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

09/06/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge - Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della Giustizia																					
Art.	Co.	descrizione	s/e natura	Saldo netto da finanziare					Fabbricato					indebitamento							
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
		Titolo I - Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni																			
		Capo I - Modalità speciali per il reclutamento per il PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione																			
2	1	Fondo da trasferire alla PCM al fine di promuovere esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione e contratti di apprendistato anche per studenti universitari	s	c	0,70	1,00	1,00	1,00	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00	0,70	1,00	1,00	1,00	0,70	1,00	1,00	1,00
2	3	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n.282/2004	s	c	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0
		Capo II - Misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR																			
7	1	Reclutamento di personale per la realizzazione del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al DI n. 77/2021	s	c	8,9	26,7	26,7	26,7	8,9	26,7	26,7	26,7	26,7	8,9	26,7	26,7	26,7	8,9	26,7	26,7	26,7
7	1	Reclutamento di personale per la realizzazione del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al DI n.77/2021 - effetti riflessi	e	t/c					4,3	12,9	12,9	12,9	12,9	4,3	12,9	12,9	12,9	4,3	12,9	12,9	12,9
7	4	Dipartimento della RGS - Reclutamento di personale per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di cui all'articolo 6, del DL n. 77/2021	s	c	0,2	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5
7	4	Avvicinamento da parte delle amministrazioni assegnatarie dei progetti del PNRR di esperti di comprovata qualificazione professionale	s	c	2,7	8,0	8,0	8,0	2,7	8,0	8,0	8,0	8,0	2,7	8,0	8,0	8,0	2,7	8,0	8,0	8,0
7	5	Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Formazione del personale	s	c	0,9				0,9					0,9				0,9			
7	6	Riduzione tabella A MEF	s	c	-12,6	-35,2	-35,2	-35,2	-12,6	-35,2	-35,2	-35,2	-35,2	-12,6	-35,2	-35,2	-35,2	-12,6	-35,2	-35,2	-35,2
8	1	Reclutamento di personale per attività di controllo audit, anticorruzione e trasparenza - MEF RTS - effetti riflessi	s	c	0,8	2,0	2,0	2,0	0,8	2,0	2,0	2,0	2,0	0,8	2,0	2,0	2,0	0,8	2,0	2,0	2,0
8	1	Reclutamento di personale per attività di controllo audit, anticorruzione e trasparenza - MEF RTS - effetti riflessi	e	t/c					0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	1,0	1,0	1,0	0,4	1,0	1,0	1,0
8	4	Istituzione di due posizioni di funzione dirigenziale non generale per l'attuazione del PNRR - MEF DT	s	c	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
8	4	Istituzione di due posizioni di funzione dirigenziale non generale per l'attuazione del PNRR - MEF DT - effetti riflessi	e	t/c					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8	5	Riduzione tabella A MEF	s	c	-0,9	-2,3	-2,3	-2,3	-0,9	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-0,9	-2,3	-2,3	-2,3	-0,9	-2,3	-2,3	-2,3
		TOTALE ENTRATE	e		0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	14,0	14,0	14,0	14,0	4,8	14,0	14,0	14,0	4,8	14,0	14,0	14,0
		TOTALE SPESE	s		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	14,0	14,0	14,0	4,8	14,0	14,0	14,0



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per memoria: disposizioni mediante utilizzo del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia		2021	2022	2023	2024
9	1				
		20,0	55,0	55,0	35,0
10	1				
		9,3	28,0	28,0	28,0
10	3				
		1,0	3,0	3,0	3,0
10	4				
		1,2	3,7	3,7	3,7
11	1				
			360,1	360,1	390,2
11	1				
			8,5	8,5	8,2
13					
			207,8	207,8	207,8
14					
		3,3		0,3	
14					
		0,5			0,3
16					
		0,2	2,0	1,5	1,1
16					
			0,0		0,0



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 9 giugno 2021.

Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante « Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti »;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante « *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di pubblica amministrazione per garantire il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione e assicurare il necessario supporto alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure che consentano la piena operatività delle strutture organizzative del Ministero della giustizia e della giustizia amministrativa per lo smaltimento dell'arretrato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la pubblica amministrazione e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CAPO I

MODALITÀ SPECIALI PER IL RECLUTAMENTO PER L'ATTUA-
ZIONE DEL PNRR E PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPA-
CITÀ FUNZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 1.

(Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche)

1. Al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito « PNRR », presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. Il predetto reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica. L'ammissibilità di tali spese a carico del PNRR è oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione, previa verifica di cui al presente comma, individua, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli stessi. In caso di verifica negativa le Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate.

2. Al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1, possono ricorrere alle modalità di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di lavoro a

tempo determinato e i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Tali contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera *b*), le amministrazioni di cui al comma 1, prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi.

4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per le finalità ivi previste, le amministrazioni, previa verifica di cui al comma 1, possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR mediante le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato articolo 10, lo svolgimento della sola prova scritta. Se due o più candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. Ai medesimi fini di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, istituisce due distinti elenchi ai quali possono iscriversi, rispettivamente:

a) professionisti ed esperti per il conferimento incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

6. Ciascun elenco è suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni e agli eventuali ambiti territoriali e prevede l'indicazione, da parte dell'iscritto, dell'ambito territoriale di disponibilità all'impiego. Le modalità per l'istituzione dell'elenco e la relativa gestione, l'individuazione dei profili professionali e delle specializzazioni, il

limite al cumulo degli incarichi, le modalità di aggiornamento dell'elenco e le modalità semplificate di selezione comparativa e pubblica sono definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tutte le fasi della procedura di cui al presente comma sono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.

7. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera *a*), il decreto di cui al comma 6 individua quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco:

a) almeno cinque anni di permanenza nel relativo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;

b) essere iscritto al rispettivo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;

c) non essere in quiescenza.

8. Il decreto di cui al comma 6, ai fini dell'attribuzione di uno specifico punteggio agli iscritti, valorizza le documentate esperienze professionali maturate, il possesso di titoli di specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all'esercizio della professione, purché a essa strettamente conferenti. Le amministrazioni, sulla base delle professionalità che necessitano di acquisire, invitano, rispettando l'ordine di graduatoria almeno tre professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere, tra quelli iscritti nel relativo elenco e li sottopongono ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

9. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 5, lettera *b*), avviene previo svolgimento di procedure idoneative svolte ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con previsione della sola prova scritta, alle quali consegue esclusivamente il diritto all'inserimento nei predetti elenchi in ordine di graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni attingono ai fini della stipula dei contratti.

10. Ai fini di cui al comma 5, lettera *b*), per alta specializzazione si intende il possesso della laurea magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti titoli, in settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all'attuazione dei progetti:

a) dottorato di ricerca;

b) documentata esperienza professionale continuativa, di durata almeno biennale, maturata presso enti e organismi internazionali ovvero presso organismi dell'Unione Europea.

11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono essere organizzate dal Di-

partimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e del portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Nel bando è definito il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di svolgimento della procedura.

12. Fermo restando l'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le commissioni esaminatrici delle procedure di cui al presente articolo sono composte nel rispetto del principio della parità di genere.

13. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del comma 5, lettera *b*), è equiparato, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ad ogni altro istituto contrattuale, al profilo dell'Area III, posizione economica F3, del CCNL Funzioni centrali, sezione Ministeri. Si applicano, ove necessario, le tabelle di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento o inquadramento corrispondente secondo le tabelle di equivalenza utilizzate per altre aree o altri comparti contrattuali.

14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti ivi stabiliti, possono assumere a tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di concorsi a tempo determinato. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono derogare, fino a raddoppiarle, le percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facoltà assunzionali. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma rimangono in vigore fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

16. Alle attività di cui al presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

17. Per la realizzazione degli investimenti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, le disposizioni del presente articolo si applicano, con la procedura di cui al comma 1, anche alle pubbliche amministrazioni titolari di interventi finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1

del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5, lettera *a*), necessari all'assistenza tecnica. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le restanti disposizioni di cui al presente articolo, inoltre, costituiscono norme di principio per le regioni e gli enti locali.

Articolo 2.

(Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione)

1. Nelle more della attuazione della previsione di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della istruzione, il Ministro della università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, è consentita l'attivazione di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato di cui agli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari. A tal fine è istituito, a decorrere dall'anno 2021, un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, con una dotazione di euro 700.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 700.000 per l'anno 2021 e a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 3.

(Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito)

1. All'articolo 52, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il comma 1-*bis*, è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assi-

milati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua, una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle capacità culturali e professionali, della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente. ».

2. I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

3. All'articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.

1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata, da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione

delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. A tal fine, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri. ».

4. All'articolo 28-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-*bis*. Al fine di assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui al comma 3 definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri. ».

5. All'articolo 2, comma 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2021 ».

6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. A tal fine la Scuola nazionale dell'amministrazione elabora apposte linee guida d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

7. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « previo assenso dell'amministrazione di appartenenza » sono soppresse;

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. »

8. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera e-*ter*) è sostituita dalla seguente:

« e-*ter*) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del

titolo di dottore di ricerca. In tali casi, le procedure individuano tra le aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento. »;

b) il comma 3-*quater* è abrogato.

9. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: « , anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività »;

b) al comma 2, al primo periodo, le parole « e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate » sono soppresse e, al terzo periodo, le parole « , nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, » sono soppresse.

10. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole « formazione alla ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « dottorato di ricerca ».

Articolo 4.

(*Formez PA*)

1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, l'alea è sostituito dal seguente: « 1. All'associazione *Formez PA* è attribuita la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati. È inoltre attribuita la funzione di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del PNRR ai soggetti associati e al Dipartimento della Funzione Pubblica. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni associate di cui all'articolo 1, possono avvalersi di *Formez PA*, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, per le seguenti finalità: »;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo la parola « settore », sono inserite le seguenti: « reclutamento e »;

c) all'articolo 2, comma 1, lettera a), prima del numero 1) sono inseriti i seguenti:

« 01) predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni, procedure concorsuali e di reclutamento del pubblico impiego, secondo le direttive del Dipartimento della funzione pubblica, provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime;

02) predisporre modelli per l'implementazione di nuove modalità di accesso al pubblico impiego in relazione all'attuazione dei progetti del PNRR; »;

d) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: « 5-bis) assistere le pubbliche amministrazioni nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurandone l'omogeneità a livello territoriale; »;

e) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo la parola « tecnica », sono inserite le seguenti: « e supporto al PNRR: »;

f) all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole « cittadini stessi », sono inserite le seguenti: « , al fine di agevolare il completamento del processo di digitalizzazione »;

g) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo il numero 5), sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis) sviluppare forme di coordinamento per l'individuazione e la realizzazione dei progetti del PNRR che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali;

5-ter) sviluppare attività di analisi, studio e ricerca per l'individuazione di processi rapidi per l'utilizzazione delle risorse del PNRR, destinate alle amministrazioni regionali e locali;

5-quater) elaborare modelli di lavoro flessibile alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alle modalità digitali e da remoto di svolgimento della prestazione lavorativa. »;

h) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - (*Organi di Formez PA*) - 1. Sono organi di Formez PA:

- a) il presidente;
- b) il direttore generale;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il collegio dei revisori;
- e) l'assemblea.

2. Il presidente, che ne ha la rappresentanza legale, è nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione ed è scelto tra esperti con qua-

lificata professionalità ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI, nonché da altri cinque membri di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione e due dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

4. Il direttore generale è nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente, e scelto tra persone di comprovata qualificazione professionale ed esperienza lavorativa pregressa di almeno cinque anni in posizioni dirigenziali nel settore pubblico o privato, con particolare riguardo alle esperienze maturate nelle attività di selezione e gestione del personale.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la pubblica amministrazione delegato nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in qualità di presidente.

6. I compiti e le modalità di partecipazione degli organi sociali sono definiti dallo statuto dell'associazione. I compensi relativi sono fissati dall'assemblea di Formez PA, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e previa approvazione del Dipartimento della funzione pubblica. »;

i) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « *1-bis.* Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Si applicano gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. ».

2. In relazione alle modifiche introdotte dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'organo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, in vigore fino alla data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, decade. Entro i successivi trenta giorni Formez PA adeguava lo statuto e il regolamento interno alle nuove funzioni.

3. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5.

(Scuola nazionale dell'amministrazione)

1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera *f*), è aggiunta la seguente: « *f-bis*) promuovere e sostenere, durante l'intero percorso di carriera, la qualificazione, la riqualificazione e lo sviluppo l'aggiornamento professionale del personale che opera negli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. »;

b) all'articolo 3, comma 1 dopo la lettera *e*), è inserita la seguente: « *e-bis*) attività di ricerca e di studio per l'individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; »;

c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente: « *c-bis*) il Segretario Generale. »;

d) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - (*Il Comitato di gestione*) - 1. Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Segretario Generale, dal Capo del Dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da tre rappresentanti nominati dal Ministro della pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da uno nominato dal Ministro della difesa, da uno nominato dal Ministro della cultura e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non dà titolo a emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.

2. Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola proposto dal Presidente, il bilancio di previsione e consuntivo e le variazioni di bilancio proposti dal Segretario Generale; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all'articolo 15; viene sentito dal Segretario Generale in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola.

3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni. »;

e) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministro per la pubblica amministrazione, ed è scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello Stato o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca. »;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il Presidente è vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Segretario Generale e sentito il Comitato Scientifico, mediante la progettazione, la programmazione e la realizzazione di attività di partenariato con Università e Istituti di alta formazione nazionali e internazionali. Il Presidente, sentito il Segretario Generale, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore. Il Presidente nomina i docenti della Scuola, esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento, e redige il programma triennale e il programma annuale della Scuola d'intesa con il Segretario Generale, sentito il Comitato Scientifico. »;

f) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Art. 8. - (*Segretario Generale*) - 1. Il Segretario Generale è scelto tra soggetti di comprovata qualificazione professionale ed esperienza gestionale, almeno quinquennale, maturata nel settore pubblico o privato e nell'organizzazione e gestione di strutture complesse. Il Segretario Generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione a tale fine delegato. Il Segretario Generale dura in carica quattro anni e può essere confermato.

2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e attua le delibere del Comitato di Gestione, è responsabile del funzionamento della struttura interna e ne dirige le attività, assicurandone il coordinamento, sovrintendendo allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica. Nello svolgimento delle sue funzioni il Segretario Generale:

a) concorre alla definizione del programma triennale e annuale della Scuola;

b) predispone progetti di sviluppo della Scuola attraverso accordi per la formazione manageriale, con Enti e imprese italiani e stranieri;

c) sovrintende alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria e propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di gestione, che lo approva;

d) è titolare del centro di responsabilità amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale e li propone al Comitato di gestione, che li approva, ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dalle delibere di cui all'articolo 15 e in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5;

e) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la sua programmazione in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione;

g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria;

h) nomina i dirigenti della Scuola. »;

g) le parole « dirigente amministrativo » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « Segretario Generale »;

h) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole « articolo 15 », sono aggiunte le seguenti: « , comma 1 »;

i) all'articolo 14:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: « 1. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. »;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il trattamento economico complessivo del Segretario Generale è articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei limiti della vigente normativa. »;

l) all'articolo 15, il comma 1, è sostituito dal seguente: « 1. Il Segretario generale definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di ge-

stione, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento. »;

m) all'articolo 15, comma 2, le parole « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;

n) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole « del Presidente », sono inserite le seguenti: « , d'intesa con il Segretario Generale, »;

o) le parole « e l'innovazione » ovunque ricorrano sono soppresse.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il regolamento recante l'organizzazione interna e il funzionamento alle nuove disposizioni.

3. All'attuazione del presente articolo la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6.

(Piano integrato di attività e organizzazione)

1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 dicembre 2021 adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al Piano di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli

strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b);

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché del monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 dicembre di ogni anno sul proprio sito istituzionale e lo inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 4, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano

tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera *b*), del decreto-legge 25 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO II

MISURE ORGANIZZATIVE A SUPPORTO DEL SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PNRR

Articolo 7.

(Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti)

1. Per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri indice un concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, delle quali 80 unità da assegnare, per i profili indicati nella tabella 1, di cui all'Allegato IV al presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, e le restanti da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle predette attività, individuate dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

2. Le graduatorie del concorso di cui comma 1 rimangono efficaci per la durata di attuazione del PNRR e sono oggetto di scorrimento in ragione di motivate esigenze fino a ulteriori 300 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali.

3. Le assunzioni di personale di cui al comma 1, da selezionare anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e non sono computate ai fini della consistenza della dotazione organica.

4. Per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di cui all'articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato può avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 per le restanti amministrazioni di cui al comma 1 che possono avvalersi, di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le modalità di cui all'articolo 1 per la durata massima di trentasei mesi.

5. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 865.000 per l'anno 2021.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per gli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

Articolo 8.

(Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)

1. In considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

2. I direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale, assicurano, nell'ambito territoriale di competenza definito nella tabella di cui all'Allegato I, il coordinamento unitario delle attività di cui al comma 1.

3. Il raccordo con il semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di riforma viene assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro che provvede inoltre a curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere le eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, anche di tipo integrativo, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 14 del medesimo regolamento. A tal fine sono istituiti presso il Dipartimento del Tesoro due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 941.000 per l'anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 – 2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

Articolo 9.

(Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 35 milioni di euro per l'anno 2024, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), da parte di regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.

2. I reclutamenti di cui al comma 1 sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 55 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

TITOLO II

MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI
NELL'AMBITO DELLE MISSIONI DEL PNRR

CAPO I

TRANSIZIONE DIGITALE

Articolo 10.

(Reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del PNRR per l'innovazione e la transizione digitale e rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale)

1. Al fine di attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del PNRR,

fornendo adeguato supporto alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, opera, fino al 31 dicembre 2026, un apposito contingente massimo di trecentotrentotto unità, nel limite di spesa di euro 9.334.000 per l'anno 2021, di euro 28.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 18.666.000 per l'anno 2026, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza almeno triennale nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.

2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa procedura selettiva con avviso pubblico, che prevede la valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale richiesta ed almeno un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telematica. Le predette procedure selettive ovvero loro singole fasi possono essere effettuate con modalità telematiche anche automatizzate.

3. Per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.000.000 per l'anno 2021, di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000 per l'anno 2026.

4. L'AgiD è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica, un contingente di personale massimo di 67 unità dell'Area III, posizione economica F1, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 4, nel limite di spesa di euro 1.242.131 per l'anno 2021 e di euro 3.726.391 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

5. I reclutamenti di cui al presente articolo sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri pari a euro 11.576.131 per l'anno 2021, euro 34.726.391 annui per gli anni dal 2022 al 2025 e euro 24.392.391 per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per

l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

CAPO II

MISURE URGENTI PER LA GIUSTIZIA ORDINARIA E AMMINISTRATIVA

Articolo 11.

(Addetti all'ufficio per il processo)

1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo. Nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtù di specifico progetto organizzativo del primo presidente della corte di cassazione, con l'obiettivo del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario. Al fine di supportare le linee di progetto di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo costituite ai sensi dell'articolo 53-*ter* della legge 27 aprile 1982, n. 186, la Giustizia amministrativa, per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi, così ripartito: 250 unità complessive per i profili di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 76 unità per il profilo di cui al comma 3, lettera *d)*. I contingenti di personale di cui al presente comma non sono computati ai fini della consistenza della dotazione organica rispettivamente del Mini-

stero della giustizia e della Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale di cui al presente comma è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

2. Il personale da assumere nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1, deve essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia e commercio e scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la declaratoria del profilo professionale degli addetti all'ufficio per il processo, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, è determinata secondo quanto previsto dall'Allegato II, numero 1. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro.

3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione è gestita dalla Giustizia amministrativa, è composto dai seguenti profili professionali:

- a) funzionari amministrativi – area III – posizione economica F1;
- b) funzionari informatici – area III – posizione economica F1;
- c) funzionari statistici – area III – posizione economica F1;
- d) assistenti informatici – area II – posizione economica F2.

4. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, e, per la Giustizia amministrativa, limitatamente al personale di cui al comma 3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione:

a) costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

b) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio;

c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifi-

che intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. L'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, può prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, prevedere una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. L'amministrazione della Giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, può prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal presidente dell'Ufficio giudiziario dove ha prestato servizio, un attestato di servizio prestato con merito.

6. L'assunzione del personale di cui al comma 1 è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata:

a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del ministero della giustizia;

b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Articolo 12.

(Modalità di impiego degli addetti all'ufficio per il processo)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in merito alla necessaria approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sono

individuati i tribunali o le corti di appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio per il processo sono assegnati gli addetti, nonché il numero degli addetti destinati ad ogni singolo ufficio. Le unità di personale di cui all'articolo 11, comma 3 assunte per gli uffici per il processo della Giustizia amministrativa sono distribuite esclusivamente presso le seguenti sedi: Consiglio di Stato, in ogni sezione giurisdizionale; Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma; Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano; Tribunale amministrativo regionale per il Veneto; Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli; Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania. Fanno eccezione 7 funzionari informatici e 3 funzionari statistici che sono assegnati, rispettivamente, al Servizio per l'informatica e al Segretariato generale della Giustizia amministrativa al fine di coadiuvare l'ufficio per il processo con riferimento agli aspetti informatici del progetto finanziato dalla Commissione europea e allo scopo di monitorare l'andamento della riduzione dell'arretrato. La decorrenza della presa di servizio dei dipendenti di cui all'articolo 11, comma 3, è la stessa per tutti gli Uffici per il processo.

2. Le modalità di impiego degli addetti all'ufficio per il processo presso gli Uffici giudiziari della Giustizia ordinaria sono individuate all'Allegato II, numero 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. All'esito dell'assegnazione degli addetti all'ufficio per il processo di cui al comma 2, il Capo dell'ufficio giudiziario entro il 31 dicembre 2021, di concerto con il dirigente amministrativo, predispone un progetto organizzativo che preveda l'utilizzo, all'interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all'attività giudiziaria.

Articolo 13.

(Reclutamento capitale umano a tempo determinato di supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR)

1. Al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede di avviare le procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e prova scritta, alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non an-

teriore al 1° gennaio 2022, per un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito:

a) 1.660 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);

b) 750 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f);

c) 3.000 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera l).

2. Il contingente di cui al comma 1 è composto dai seguenti profili professionali:

a) tecnico IT *senior*;

b) tecnico IT *junior*;

c) tecnico di contabilità *senior*;

d) tecnico di contabilità *junior*;

e) tecnico di edilizia *senior*;

f) tecnico di edilizia *junior*;

g) tecnico statistico;

h) tecnico di amministrazione;

i) analista di organizzazione;

l) operatore di *data entry*.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le declaratorie dei profili professionali di cui al comma 2, comprensive di specifiche professionali e contenuti professionali, sono determinate secondo quanto previsto dall'Allegato II, numeri da 2 a 11 e, per il personale di cui all'articolo 11, comma 3, dall'Allegato III. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i), sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1, i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f), sono equiparati ai profili dell'area II, posizione economica F2, e il profilo di cui al comma 2, lettera l), è equiparato ai profili dell'area II, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e di ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), sono equiparati ai profili dell'Area III, posizione economica F1, e il pro-

filo di cui al citato comma 3, lettera *d*), è equiparato ai profili di Area II, posizione economica F2. Al personale di cui all'articolo 11, comma 3, non spetta il compenso di cui all'articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori della dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni già programmate.

4. L'amministrazione, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato indette dal Ministero della giustizia, può prevedere, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero triennio sempre presso la sede di prima assegnazione, l'attribuzione in favore dei candidati di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della medesima area professionale come equiparata ai sensi del comma 3 al profilo professionale nel quale è stato prestato servizio, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione può costituire titolo di preferenza a parità di titoli e di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. L'assunzione del personale di cui al comma 1 è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 207.829.968 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 178/2020, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del ministero della giustizia.

Articolo 14.

(Procedura straordinaria di reclutamento)

1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento per i profili di cui agli articoli 11, comma 1, e 13 mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i

titoli valutabili ai sensi del presente comma, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:

a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);

c) eventuali abilitazioni professionali, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere c), d), e), f) e h);

d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il profilo di cui all'articolo 11;

e) il servizio prestato presso le Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'Ue, quali *research officers*, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettera h).

2. La Giustizia amministrativa procede all'assunzione di tutti i profili professionali di cui all'articolo 11, comma 3, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta, con possibilità di svolgimento della prova da remoto. I titoli valutabili per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti:

a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti dalla Giustizia amministrativa possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso;

c) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), eventuali abilitazioni professionali coerenti con il profilo medesimo;

d) per il profilo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi del-

l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della giustizia ordinaria, il bando indica i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, indica i posti per ogni singolo distretto di corte di appello, nonché, ove previsto nel medesimo bando, per ogni singolo circondario di tribunale. Ai fini della procedura di reclutamento di cui al presente comma, gli uffici giudiziari nazionali e l'amministrazione centrale sono assimilati a un autonomo distretto. Il bando per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa indica i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, i posti destinati ad ogni Ufficio per il processo.

4. Ogni candidato, per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della giustizia ordinaria, non può presentare domanda per più di un profilo e, nell'ambito di tale profilo, per più di un distretto e, nell'ambito di tale distretto, qualora il bando lo preveda, per più di un circondario. Ogni candidato per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa può presentare domanda solo per un profilo ed esclusivamente per un ufficio giudiziario della Giustizia amministrativa.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, per i titoli di studi accademici richiesti per l'accesso ai profili di cui all'articolo 11 e di cui all'articolo 13, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)* e *i)*, si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro dell'università e delle ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011. I candidati che partecipano alla selezione bandita dalla Giustizia amministrativa devono essere in possesso del titolo di accesso al profilo per il quale concorrono, come indicato nell'Allegato III.

6. Le commissioni esaminatrici, per i concorsi richiesti dal Ministero della Giustizia, sono composte da un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o da un dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da un avvocato con almeno quindici anni di iscrizione all'Albo o da un professore ordinario di materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di presidente, e da non più di quattro componenti, individuati tra magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, dirigenti di livello non generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo e professori ordinari, associati, ricercatori confermati o a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,

tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di commissari. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

7. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la procedura concorsuale è decentrata per ogni ufficio giudiziario, in relazione al quale è nominata una sola commissione che procederà alla selezione di tutte le figure professionali, formando distinte graduatorie. Per la selezione dei candidati dell'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, è nominata, per i funzionari informatici, per quelli statistici e per gli assistenti informatici, una sola commissione, che stilerà una unica graduatoria per ogni profilo.

8. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la commissione esaminatrice è composta da un magistrato dell'ufficio giudiziario e da due dirigenti di seconda fascia dell'area amministrativa. Per la selezione degli assistenti informatici la commissione può avvalersi di personale esperto dell'Ufficio o della consulenza del Servizio per l'informatica. Nella commissione competente alla selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo è sostituito da un dirigente tecnico per la selezione dei funzionari informatici e statistici, nonché per quella degli assistenti informatici. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente all'Area III. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I lavori delle commissioni devono concludersi entro sessanta giorni dall'insediamento. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa monitora il rispetto della tempistica e fornisce supporto, ove necessario.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, costituiranno altresì titoli di preferenza a parità di merito per le procedure di reclutamento di cui al presente articolo:

a) l'aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) l'aver svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché, per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186;

c) l'aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del de-

creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'articolo 50, commi 1-*bis* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché, per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa dell'articolo 53-*ter* della legge 27 aprile 1982, n. 186.

10. A parità dei titoli preferenziali di cui al comma 9 e di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovrà essere documentato esclusivamente con le modalità indicate dal bando di concorso.

11. Per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, la commissione esaminatrice forma una singola graduatoria relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto ovvero, quando lo preveda il bando di concorso, in ogni circondario. Qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un singolo distretto o in un singolo circondario, l'amministrazione potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo nel distretto, ovvero, nell'ipotesi di graduatoria circondariale, nei circondari confinanti con il maggior numero di idonei ovvero, in subordine, delle graduatorie degli idonei non vincitori con il maggior numero di idonei di altri profili aventi i medesimi titoli richiesti per l'accesso e relative al medesimo distretto o al medesimo circondario; in caso di pari numero di idonei non vincitori, la graduatoria è individuata sulla base della minore distanza chilometrica tra i capoluoghi dei distretti interessati. Per quanto attiene al secondo scaglione di addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, in caso di incapienza delle graduatorie distrettuali formate nell'ambito della nuova procedura assunzionale, il reclutamento potrà avvenire mediante scorrimento delle graduatorie formate nell'ambito della procedura relativa al primo scaglione. Per la Giustizia amministrativa, qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario, il Segretario generale della Giustizia amministrativa potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altro ufficio giudiziario e, nella seconda tornata delle assunzioni, chiamare gli idonei del primo scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, secondo l'ordine degli Uffici giudiziari indicato nell'articolo 12, comma 1, secondo periodo.

12. Per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, sono ammessi a sostenere la prova scritta, per ogni distretto, un numero di can-

didati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal bando e sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. La prova scritta potrà essere svolta mediante l'uso di tecnologie digitali. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il bando di concorso specifica i criteri di attribuzione dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria finale per ogni singolo distretto o circondario, le sedi di corte di appello presso cui potrà essere svolta la suddetta prova scritta e i criteri di assegnazione alle predette sedi di esame dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta. Potranno essere costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valuterà non meno di duecento candidati. La prova scritta consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. Il bando può prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità delle sessioni, garantendo in ogni caso la trasparenza e l'omogeneità delle prove. Le materie oggetto della prova scritta, le modalità di nomina della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13 è autorizzata, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria, , la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e di euro 341.112 per l'anno 2023 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l'anno 2021 e di euro 320.800 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Articolo 15.

(Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea)

1. Il personale di cui agli articoli 11 e 13 permarrà nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato.

2. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo alla articolazione su base distrettuale della procedura di reclutamento e alla necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilità interna su domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede, si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui è situata la sede di prima assegnazione. Al momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei singoli profili, potrà es-

sere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non può in alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, né essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come previsto dalla contrattazione integrativa.

3. Per la Giustizia ordinaria, è fatta salva la mobilità per compensazione, in condizioni di piena neutralità finanziaria e previo nulla osta del Ministero della giustizia.

Articolo 16.

(Attività di formazione)

1. Il Ministero della giustizia assicura l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente capo e destinati agli uffici per il processo di competenza della giustizia ordinaria, individuando con decreto del Direttore generale del personale e della formazione specifici percorsi didattici, da svolgersi anche per via telematica.

2. Per il personale di cui all'articolo 11, comma 3, è assicurata la formazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto, secondo un programma definito dal Segretario generale della Giustizia amministrativa.

3. Per l'attuazione, delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l'anno 2022 e di euro 35.234 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Articolo 17.

(Monitoraggio di impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul capitale umano e smaltimento dell'arretrato)

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalità necessarie ai fini della valutazione

delle misure urgenti per la giustizia ordinaria di cui al presente capo nell'ambito del PNRR.

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanarsi entro cinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, sono adottate le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, con l'indicazione dei compiti degli Uffici per il processo, ivi inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorità nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere.

3. Il personale addetto all'ufficio per il processo presta attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato, prevalentemente in modalità da remoto e con la dotazione informatica fornita dall'Amministrazione.

4. Le attività di segnalazione, individuate nelle Linee guida di cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

5. Ferme restando le udienze straordinarie annualmente individuate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, Allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo, al fine di trattare i ricorsi di cui all'articolo 11, comma 1, sono programmate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ulteriori udienze straordinarie, in un numero necessario e sufficiente al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la Giustizia amministrativa, dal PNRR. A tal fine, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa aggiorna il numero di affari da assegnare al presidente del collegio e ai magistrati componenti dei collegi, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR.

6. La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 7 è su base volontaria. Le udienze si svolgono da remoto. Non possono essere assegnati alle udienze straordinarie di smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117 del codice del processo amministrativo.

7. Per evitare la formazione di nuovo arretrato, all'articolo 87 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte da remoto. ».

Articolo 18.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Articolo 19.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

ALLEGATI

ALLEGATO I
(Articolo 8, comma 2)

Tabella - Ambiti territoriali

AREA	RTS	AMBITO TERRITORIALE
Area Nord-Ovest	RTS Milano	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia
Area Nord-Est	RTS Venezia	Veneto, Friuli Venezia Giulia, TAA
Area Centro-Nord	RTS Bologna	Emilia Romagna, Toscana e Marche
Area Centro-Sardegna	RTS Roma	Lazio, Umbria, Sardegna
Area Sud-Ovest	RTS Napoli	Campania, Basilicata
Area Sud-Adriatica	RTS Bari	Puglia, Abruzzo, Molise
Area Sud-Sicilia	RTS Palermo	Sicilia, Calabria

ALLEGATO II

(Articolo 11 comma 2 e articolo 13, comma 2)

Profili professionali del personale amministrativo a tempo determinato PNRR presso il Ministero della giustizia

1. Addetto all'ufficio per il processo

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.1.1 – Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione (*Le professioni comprese in questa unità coordinano le attività degli uffici dell'amministrazione statale, formulano proposte e pareri ai dirigenti da cui dipendono funzionalmente, curano l'attuazione dei progetti, delle attività amministrative e delle procedure loro affidate, coordinando le attività del personale subordinato*) e al codice Istat 2.5.2.2-Esperti legali in imprese o enti pubblici (*Le professioni comprese in questa categoria affrontano, gestendo e coordinando le attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività di organizzazioni, imprese o della stessa Amministrazione Pubblica, rappresentandole e tutelandone – eventualmente – gli interessi nelle procedure legali, nei diversi gradi dei processi penali, civili ed amministrativi; stilando documenti, contratti e altri atti legali*).

Attività di contenuto specialistico: studio dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per procedimento); supporto il giudice nel compimento della attività pratico/materiale o di facile esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, l'accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati ecc.), supporto per bozze di provvedimenti semplici, il controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all'esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione; condivisione all'interno dell'ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte; supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali; supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio e monitoraggio dei risultati; raccordo con il personale addetto alle cancellerie.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza nonché, nei termini di cui all'articolo 1, in economia e commercio e scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

2. tecnico IT senior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.1.1.4.2 – Analisti di sistema (*Le professioni comprese in questa unità analizzano i problemi di elaborazione dei dati per diverse esigenze di calcolo e disegnano, individuano o ottimizzano appropriati sistemi di calcolo e di gestione delle informazioni*) e al codice Istat 2.1.1.4.1 – Analisti e progettisti di software (*Le professioni comprese in questa unità sviluppano, creano, modificano o ottimizzano software applicativi analizzando le esigenze degli utilizzatori; progettano, sviluppano e testano software di sistema, di rete, linguaggi e compilatori per diverse aree ed esigenze applicative*).

Attività di contenuto specialistico: progettazione, sviluppo e assistenza alle infrastrutture digitali, alle reti e ai sistemi informatici nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in informatica, ingegneria, fisica, matematica, ovvero altra laurea con specializzazione in informatica o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

3. tecnico IT junior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 3.1.2.1-Tecnici programmatori (*Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e analisti di software traducendo istruzioni e specifiche di controllo, di procedure o di soluzioni di problemi, in diagrammi logici di flusso per la programmazione in linguaggio informatico; sviluppando e scrivendo programmi per memorizzare, ricercare ed elaborare informazioni e dati*), al codice Istat 3.1.2.5-Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici (*Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e amministratori di sistemi installando, configurando, gestendo e mantenendo per gli aspetti software i sistemi telematici ed i relativi sistemi di sicurezza*), al codice Istat 3.1.2.4-Tecnici gestori di basi di dati (*Le professioni classificate in questa categoria assistono gli analisti e progettisti di basi dati gestendo, controllando e mantenendo basi di dati e relativi sistemi di sicurezza*).

Attività di contenuto specialistico: progettazione, sviluppo e assistenza alle infrastrutture digitali, alle reti e ai sistemi informatici nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito Informatico o altro diploma equivalente con specializzazione in informatica; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

4. tecnico di contabilità senior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.4.1 - Specialisti in contabilità (*Le professioni comprese in questa unità esaminano, analizzano, interpretano le informazioni contabili per formulare pareri, preparare indicazioni e proposte su questioni contabili, fiscali e finanziarie, per certificare la correttezza e la conformità delle scritture aziendali alle leggi e ai regolamenti, ovvero coordinano le attività di gestione e di produzione delle scritture contabili*).

Attività di contenuto specialistico: Gestione economico-finanziaria, monitoraggio, revisione, predisposizione di atti di carattere contabile o

contrattuale, redazione di bilanci e prospetti e rendicontazione, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in economia e commercio, scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

5. tecnico di contabilità *junior*

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 3.3.1.2 - Contabili e professioni assimilate (*Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti, ovvero applicano le procedure in materia di tenuta delle scritture contabili di società o di organizzazioni; analizzano, classificano e registrano le operazioni contabili e le poste di bilancio; interpretano e valutano i conti; redigono i bilanci, attendono a procedure ed adempimenti fiscali; redigono paghe, compensi e versamenti contributivi; gestiscono le operazioni in liquidità di imprese ed organizzazioni; adempiono a mandati di pagamento; evadono conti e fatture certificando e mantenendo scritture delle operazioni; curano l'amministrazione di edifici e di proprietà condominiali garantendo la manutenzione, il funzionamento dei servizi comuni e la sicurezza degli impianti e delle strutture*).

Attività di contenuto specialistico: Gestione economico-finanziaria, monitoraggio, revisione, predisposizione di atti di carattere contabile o contrattuale, redazione di bilanci e prospetti e rendicontazione, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto Tecnico Commerciale o diplomi equipollenti; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

6. tecnico di edilizia senior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.2.1.6.1 – Ingegneri edili e ambientali (*Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della pianificazione urbana e del territorio, della progettazione, della costruzione e della manutenzione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti, ponti e sistemi per lo smaltimento dei rifiuti e di altre costruzioni civili e industriali. Definiscono e progettano standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture. Progettano soluzioni per prevenire, controllare o risanare gli impatti negativi dell'attività antropica sull'ambiente; conducono valutazioni di impatto ambientale di progetti ed opere dell'ingegneria civile o di altre attività; si occupano di prevenzione e risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità dei versanti, di sistemazione e gestione dei bacini idrografici. Sovrintendono e dirigono tali attività*) e al codice Istat 2.2.2.1 – Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio (*Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti in materia di design, di pianificazione, conservazione, restauro e recupero urbanistico e territoriale, della progettazione, della costruzione e della manutenzione di opere civili, e di siti industriali. Ne disegnano e progettano la forma, gli interni e i loro arredamenti; disegnano mezzi di trasporto e altri beni prodotti su scala industriale curandone gli aspetti funzionali, simbolici ed estetici; conducono ricerche sulle caratteristiche tecnologiche di particolari materiali e processi; definiscono e progettano standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture. Sovrintendono e dirigono tali attività; possono collaborare con gli Ingegneri per progettazioni e realizzazioni che richiedono complesse soluzioni tecnologiche e di calcolo*).

Attività di contenuto specialistico: manutenzione degli edifici, attività di progettazione e collaudo di opere da eseguire, eventuale direzione dei lavori, gestione della logistica e degli spazi, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria, architettura o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse. Conoscenza ed uso del metodo BIM (<i>Building Information Modeling</i>).

7. tecnico di edilizia junior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 3.1.3.5.0 – Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate (*Le professioni classificate in questa unità assistono gli specialisti nella ricerca nel campo dell'ingegneria civile e nella progettazione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti e porti e di altre opere civili, ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie per disegnare, progettare, sovrintendere alla costruzione e mantenere tali opere, per controllarne gli impianti, gli apparati e i relativi sistemi tecnici e garantirne il funzionamento e la sicurezza*) e al codice Istat 3.1.5.2 – Tecnici della gestione di cantieri edili (*Le professioni comprese in questa categoria applicano procedure, regolamenti e tecnologie proprie per gestire, controllare organizzare e garantire l'efficienza e la sicurezza dei processi di lavorazione nei cantieri edili*).

Attività di contenuto specialistico: manutenzione degli edifici, attività di progettazione e collaudo di opere da eseguire, eventuale direzione dei lavori, gestione della logistica e degli spazi, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto Tecnico per Geometri o altro diploma equipollente; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse. Conoscenza ed uso del metodo BIM (<i>Building Information Modeling</i>).

8. tecnico statistico

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.1.1.3.2 – Statistici (*Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e teorie fondamentali della scienza attuariale e della statistica, incrementano la conoscenza scientifica in materia, applicano le relative teorie e tecniche per raccogliere, analizzare e sintetizzare informazioni, per definire modelli di interpretazione dei dati, per individuare soluzioni statistiche da adottare nei vari settori della produzione di beni e servizi e della stessa ricerca scientifica*).

Attività di contenuto specialistico: rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati statistici, monitoraggio delle attività oggetto di rilevazione, valutazione dei target e degli impatti delle misure, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in scienze statistiche, scienze statistiche ed attuariali o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

9. tecnico di amministrazione

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.1.1 – Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione (*Le professioni comprese in questa unità coordinano le attività degli uffici dell'amministrazione statale, formulano proposte e pareri ai dirigenti da cui dipendono funzionalmente, curano l'attuazione dei progetti, delle attività amministrative e delle procedure loro affidate, coordinando le attività del personale subordinato*) e al codice Istat 2.5.2.2-Esperti legali in imprese o enti pubblici (*Le professioni comprese in questa categoria affrontano, gestendo e coordinando le attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività di organizzazioni, imprese o della stessa Amministrazione Pubblica, rappresentandole e tutelandone – eventualmente – gli interessi nelle procedure legali, nei diversi gradi dei processi penali, civili ed amministrativi; stilando documenti, contratti e altri atti legali*).

Attività di contenuto specialistico: attività di predisposizione di atti amministrativi conformi alla normativa vigente, curandone l'istruttoria preliminare, esecuzione di altri atti dell'amministrazione, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in

	giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.
--	--

10. analista di organizzazione

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.3.2 – Specialisti dell'organizzazione del lavoro (*Le professioni comprese in questa unità analizzano e definiscono l'organizzazione del lavoro, individuano i fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale, redigono organigrammi, procedure, job descriptions e istruzioni*).

Attività di contenuto specialistico: studio, pianificazione e miglioramento delle unità organizzative, dei processi di lavoro e dell'efficiente utilizzo delle risorse, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia, scienze statistiche e demografiche, psicologia indirizzo psicologia del lavoro e delle organizzazioni del lavoro, ingegneria gestionale ed altre equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

11. operatore di data entry

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 4.1.2 – Impiegati addetti alle macchine d'ufficio (*Le professioni classificate in questa classe, utilizzando computer o altre apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche, inseriscono e registrano dati o codici, eseguono operazioni di calcolo e di elaborazione; preparano, modificano, riproducono e trasmettono documenti; trascrivono manoscritti, minute, documenti o processi verbali; redigono verbali utilizzando appropriate tec-*

niche di scrittura e macchine per stenografia-scrittura; trascrivono le informazioni registrate in stenografia e sui mezzi di registrazione del suono).

Attività di contenuto specialistico: digitalizzazione e inserimento di dati di diversa natura nei sistemi informatici dell'amministrazione mediante utilizzo di software specifici, gestione e trattamento dei dati, trasferimento dei dati supporto informatico, organizzazione di basi di dati, attività, anche su atti e documenti cartacei, correlate con la digitalizzazione e la gestione dei dati, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

ALLEGATO III
(Articolo 11, comma 3)**Profili professionali del personale a tempo determinato PNRR
presso la Giustizia amministrativa**

1. FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Lavoratori che, nell'ambito delle istruzioni di massima ricevute ed avvalendosi anche di strumenti informatici, applicano con autonomia le proprie conoscenze giuridiche, contabili e gestionali, con eventuali funzioni di direzione, coordinamento e controllo di uffici o servizi anche di particolare rilevanza e complessità non riservati a qualifiche dirigenziali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 37 comma 3 della legge 27 aprile 1982 n. 186, garantendo lo svolgimento delle attività di competenza, con responsabilità dei risultati.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea, diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale coerenti con le professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previste dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.

2. FUNZIONARIO INFORMATICO

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

In relazione al contenuto specialistico delle conoscenze possedute, svolge attività di: definizione delle specifiche tecniche funzionali per la progettazione degli applicativi software, del sistema e della rete; controllo di qualità di prodotti software e di soluzioni hardware; valutazione dei prodotti esistenti sul mercato; qualità e monitoraggio degli standard di funzionamento; gestione di tematiche complesse con proposizione di iniziative innovative; individuazione di obiettivi di miglioramento dei sistemi e del livello di servizio.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea, diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale in informatica, ingegneria informatica o equipollenti.

3. FUNZIONARIO STATISTICO

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati statistici, monitoraggio delle attività oggetto di rilevazione, valutazione dei target e degli impatti delle misure. Cura la raccolta e l'elaborazione di dati statistici ed effettua elaborazioni anche complesse.

Accesso al profilo dall'esterno:	Alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea, diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale in scienze statistiche e scienze statistiche ed attuariali o equipollenti.

4. ASSISTENTE INFORMATICO

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolge compiti di attività operativa ed istruttoria in campo informatico, con grado di autonomia e responsabilità, nell'ambito di prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istituto secondario di secondo grado di indirizzo informatico.

Allegato IV
(Articolo 7, comma 1)

Suddivisione dei profili professionali delle 80 unità di personale da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze - RGS

Tabella 1

Amministrazione centrale	n. unità di personale non dirigenziale	Profili			
		<i>Economico</i>	<i>Giuridico</i>	<i>statistico-matematico</i>	<i>ingegneria gestionale</i>
Ministero dell'Economia e delle Finanze	80	30	20	10	20

€ 5,80